

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 febbraio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1993, n. 17.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato presso la regione Abruzzo Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 - Bilancio pluriennale 1993/1995. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 19.

Integrazione alla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 «Normativa in materia di Bonifica» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 20.

Proroga e modificazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive, concernenti la formazione professionale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 21.

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione nei pubblici registri automobilistici, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale medesima, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1993, n. 22.

Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1993, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 24 agosto 1992, n. 80, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91, concernente interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 24.

Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 25.

Contributo di parte corrente alla U.I.S.S. di Pescara per l'attivazione del nuovo ospedale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 26.

Norme in materia di organismi consortili. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 luglio 1992, n. 54 (Smaltimento rifiuti) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 28.

Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 29.

Fondi per il funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI attribuite in uso ai comuni Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 30.

Adesione della Regione Abruzzo al consorzio «Parco scientifico e tecnologico d'Abruzzo» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 31.

Legge regionale n. 19/90 - Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso - Rifinanziamento. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 32.

Modifica della legge regionale 15 giugno 1988, n. 48 concernente «norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito». Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n. 33.

Rifinanziamento L.L.RR. n. 65 e n.68 del 22 agosto 1989 - «Interventi in favore del Liceo Musicale G. Braga di Teramo». Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n. 34.

Scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle province Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n. 35.

Rifinanziamento per l'anno 1993 degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43 - Titoli IV e V (Sport) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 36.

Sostituzione del Titolo II della legge regionale n. 49/81 e successive modifiche ed integrazioni (N.d.R.: Cooperative di garanzia dei commercianti) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 37.

Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95 avente per oggetto «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacolura» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1992, n. 76 recante «Determinazione compensi ai componenti ed ai segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93, concernente «Norme per lo snellimento delle procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 41.

Modifiche e rifinanziamento legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare». Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10 del 13 febbraio 1990 recante interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 43.

Allegazione al bilancio regionale del bilancio dell'Azienda regionale abruzzese produzione incremento selvaggina (ARAPIS) anno 1993 Pag. 31

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 23 luglio 1992, n. 62 relativa alla adesione della regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso Pag. 32

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 45.

Integrazione alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 17 concernente la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo Pag. 32

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993 n. 8.**

Corresponsione di somma forfettaria al personale regionale. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993 n. 9.

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993 n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1993 Pag. 41

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1993 n. 11.

Autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature del Comune di Genova in ambito portuale Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993 n. 12.

Interventi in conto capitale sul fabbricato adibito a Casa dello Studente dall'E.R.S.U. Pag. 42

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993 n. 13.

Norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale Pag. 43

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1993, n. 14.

Interventi regionali straordinari per il ripristino del sentiero denominato «via dell'Amore» Pag. 44

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1993, n. 15.

Interventi regionali per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico Pag. 45

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1993, n. 16.

Ulteriore norme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione e modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48 Pag. 46

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1993, n. 17.

Misure urgenti per l'attuazione nell'anno 1993 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 sul recupero edilizio e disciplina della lista di attesa dei contributi a fondo perduto buono-casa. Pag. 48

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1993, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183». Pag. 49

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 «Norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria». Pag. 50

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 20.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali Pag. 51

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 21.

Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 «Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali». Pag. 52

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 recante norme sull'indennità e la previdenza dei consiglieri regionali. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 23.

Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale Pag. 54

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 24.

Soppressione dei pareri da parte delle commissioni consiliari sugli atti amministrativi dell'esecutivo regionale Pag. 58

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 1993, n. 1.

Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato Pag. 58

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1993, n. 29.

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni Pag. 60

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1993, n. 30.

Modifica del comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria». Pag. 61

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 22.

Modifica ed integrazione del regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, concernente le disposizioni sull'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33. Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1993, n. 25.

Regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 63

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1993, n. 17.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato presso la regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 28 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il personale di ruolo dipendente da altri Enti del comparto delle Autonomie Locali e del comparto della Sanità pubblica comandato presso la regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 1991 ed in servizio alla entrata in vigore della presente legge o, quanto meno alla data del 1^o febbraio 1993, è inquadrato, a domanda, nell'organico del ruolo unico regionale previo assenso dell'Amministrazione di provenienza. Il personale che non richiede l'inquadramento nel ruolo regionale viene restituito all'Amministrazione di provenienza alla scadenza del periodo di comando in corso.

2. Nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, la Giunta regionale individua i posti, distinti per qualifica e profilo professionale, da ricoprire con le modalità previste dal presente articolo.

3. È consentito l'inquadramento anche in eccedenza alla dotazione organica di un singolo profilo professionale a condizione che sussista una vacanza di posti nell'organico complessivo della pertinente qualifica funzionale. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti vacanti in altri profili della medesima qualifica.

4. La domanda di inquadramento deve essere presentata a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Decorrenza dell'inquadramento e trattamento economico

1. L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento della Giunta regionale e viene effettuato sulla base della qualifica funzionale e del profilo professionale posseduto nell'Ente di provenienza.

2. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico spettante al dipendente regionale di corrispondente qualifica e funzione, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Ente di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento nel ruolo organico regionale, e comunque in misura non inferiore a quello in godimento nell'Ente di provenienza.

Art. 3.

Riconoscimento dei servizi prestati

1. Ai soli fini dei concorsi indetti successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio prestato e/o riconosciuto nell'Ente di provenienza, è considerato come effettuato alle dipendenze della Regione.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 e successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 5.

Applicazione all'ERSA

1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA) quale Ente non economico dipendente dalla regione Abruzzo.

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 aprile 1993

DEL COLLE

93R0716

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 - Bilancio pluriennale 1993/1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 A Speciale del 20 maggio 1993)

(Omissis).

93R0717

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 19.

Integrazione alla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 «Normativa in materia di Bonifica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 21 dell'11 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 è inserito il seguente ulteriore comma:

«Qualora le candidature siano inferiori al numero dei membri da eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i nominativi designati dai Gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino o siano comunque insufficienti le candidature espresse dai Gruppi, tra i cittadini aventi i requisiti di cui al secondo comma».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 giugno 1993

DEL COLLE

93R0718

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 20.

Proroga e modificazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre 1988, n. 101 e successive, concernenti la formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 21 dell'11 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101*

L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, parzialmente modificata e prorogata con leggi regionali 7 settembre 1989, n. 90 e 18 dicembre 1990, n. 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Commissione per la revisione dei rendiconti.

Per assicurare correttezza nell'esame e nella revisione dei rendiconti della spesa erogata dalla Regione, dallo Stato e dalla C.E.E. per l'effettuazione di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e gestiti in regime di convenzione da soggetti abilitati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, è costituita una Commissione regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale, presieduta dal dirigente superiore responsabile del competente servizio, composta da dieci membri designati dal componente la Giunta preposto alla formazione professionale tra il personale regionale con qualifica non inferiore alla sesta.

I membri possono essere designati anche tra il personale in quiescenza, già alle dipendenze degli uffici centrali e periferici della regione e dei comitati di controllo purché:

a) non abbia superato 75 anni di età e lo stato di quiescenza non derivi da motivi disciplinari, o di salute, o di decadenza dall'impiego comunque determinatisi;

b) si tratti di soggetti in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di ragioniere o di perito aziendale, ovvero, in mancanza di uno dei predetti titoli di studio, di soggetti già in possesso dell'ottava qualifica, o superiore, amministrativa o economica, precedente corrispondente, che, per almeno un quinquennio, abbiano esercitato la funzione di delegati alla spesa in una struttura centrale o decentrata della Regione o che abbiano personalmente provveduto alla revisione dei conti o alla compilazione di atti contabili nelle strutture centrali o periferiche della Regione a ciò istituzionalmente preposte.

La Commissione opera presso gli uffici o strutture decentrate del Settore F.P., e, all'occorrenza, può essere articolata in sottocommissioni da parte del dirigente del servizio che la presiede, anche ai fini della effettuazione di verifiche e accertamenti fuori sede.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato da un regolamento interno, deliberato dalla maggioranza dei componenti assegnato.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 11
della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101*

L'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 parzialmente modificata e prorogata con leggi regionali 7 dicembre 1989, n. 90 e 18 dicembre 1990, n. 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — Compensi per il personale in quiescenza.

La partecipazione del personale in quiescenza alla Commissione di cui all'art. 9 dà luogo alla corresponsione dei compensi, indennità e rimborso di cui alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, salvo per quanto concerne il gettone individuale di presenza, che viene determinato mediante maggiorazione fissa di L. 20.000 dell'entità del gettone corrisposto ai sensi della legge stessa e successive.

Ai fini della quantificazione del trattamento di missione, si applicano le vigenti tabelle, sulla base delle qualifiche possedute all'atto del pensionamento.

In aggiunta ai predetti emolumenti spetta il trattamento di missione per attività fuori sede».

Art. 3.

*Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12
della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101*

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, nei testi sostituiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono prorogate a tutto il 1994.

Sono prorogate alla stessa data le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101.

Sono, infine, prorogate alla stessa data le disposizioni di cui all'art. 12 della ripetuta legge regionale n. 101 del 1988 con esclusivo riferimento alla vigilanza sulle attività formative non ricompresa nei compiti istituzionali propri degli Ispettorati del lavoro.

Art. 4.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati, per gli esercizi 1993 e 1994, in complessive L. 300.000.000, relativamente agli interventi previsti nei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 101/1988 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le leggi di bilancio determineranno le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei due suddetti esercizi finanziari.

Se di necessità, la copertura per l'iscrizione, nei due suddetti esercizi, degli stanziamenti di cui al comma che precede, viene assicurata riducendo, per competenza e per cassa, il cap. 51621 e corrispondenti dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 giugno 1993

DEL COLLE

93R0719

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1993, n. 21.

Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione nei pubblici registri automobilistici, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale medesima, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Abruzzo, è determinata nella misura dell'80% dell'ammontare dell'imposta erariale.

Art. 2.

L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli impieghi anche industriali e delle imprese artigiane ed agricole, con le esclusioni indicate al terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e la aliquota dell'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale sono determinate nella misura di L. 50 al metro cubo di gas metano erogato nel territorio della regione Abruzzo.

Art. 3.

L'addizionale regionale di cui all'art. 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'addizionale e l'imposta sostitutiva regionali di cui all'art. 2 si applicano ai consumi di gas metano decorrenti dal 1° luglio 1993.

Art. 4.

Per tutto quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 giugno 1993

DEL COLLEGE

93R0720

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1993, n. 22.**Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Abilitazione venatoria*

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e per il rinnovo in caso di revoca.

L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di esami pubblici dinanzi alla commissione provinciale.

Il candidato consegue l'abilitazione se il giudizio della commissione è favorevole in tutte e cinque le materie d'esame di cui al successivo art. 5.

Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dalla U.S.L. competente.

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è subordinato alla presentazione, all'Ufficio caccia dell'Amministrazione provinciale, dell'attestato di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

In caso di diniego della licenza, su domanda dell'interessato, in carta semplice, agli Uffici finanziari della Regione, la tassa di concessione regionale viene rimborsata.

Art. 2.*Licenza di porto di fucile per uso di caccia*

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è un atto concessorio che viene rilasciato e rinnovato in conformità alle leggi di Pubblica sicurezza.

Essa ha validità su tutto il territorio nazionale ed ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme che regolano l'attività venatoria, comportanti la sospensione o la revoca della licenza stessa.

Art. 3.*Commissione d'esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento*

La Commissione d'esame ha sede presso l'Amministrazione provinciale ed è composta da:

un dipendente della Regione particolarmente esperto, in materia, che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore caccia;

da due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nel successivo art. 5 designati per terne, dal Presidente della Provincia;

da due dipendenti dell'Amministrazione provinciale, di cui un supplente, designato dal Presidente della Provincia, con le mansioni di segretario.

La Commissione d'esame è nominata con propria deliberazione, dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni e viene convocata, di norma, due volte al mese dal Presidente.

Il Presidente della Commissione d'esame, in caso di impedimento, può delegare un componente della Commissione a sostituirlo.

La Commissione è regolarmente insediata con la presenza del Presidente, degli esperti e del Segretario. Essa può, altresì, funzionare con la presenza minima di tre esperti, del Presidente e del Segretario o loro sostituti.

In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

Il Presidente, alla scadenza del termine, può convocare la Commissione fino alla nomina di nuova Commissione d'esame.

Art. 4.

Designazione e compiti dell'Amministrazione provinciale

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, a fornire agli uffici competenti della Giunta regionale le designazioni di propria competenza, sentite le associazioni venatorie, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia.

Fra gli esperti dovranno essere designati due laureati, di cui uno supplente, in scienze biologiche o in scienze naturali esperti in vertebrati omeotermi.

La Provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 5.

Esami

L'esame per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, mediante esame effettuato in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni.

La Commissione valuta la preparazione del candidato con la valutazione di «idoneo» oppure di «non idoneo».

Il candidato valutato «non idoneo» può presentare domanda in carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi due mesi dalla data dell'esame già sostenuto.

Il candidato giudicato «non idoneo» per due volte, trascorsi due mesi dalla data dell'ultimo esame, può ripresentare domanda producendo la documentazione prevista al precedente art. 1.

Art. 6.

Abrogazione

Gli articoli 6, 7, 8 ed il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 giugno 1993

DEL COLLE

93R0721

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1993, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 24 agosto 1992, n. 80, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91, concernente interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 80 non viene preso in considerazione, in sede di assegnazione dei contributi, il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della predetta legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 giugno 1993

DEL COLLE

93R0722

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 24.**Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, n. 23 del 24 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO,

SI INTENDE APPOSITO PER IL DECORSO DEL TERMINE DI LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**NORMA GENERALE****Art. 1.***Disposizioni generali*

1. La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei comuni, dei loro Consorzi ed Associazioni, delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali nonché degli Enti dipendenti dalla Regione di cui agli articoli 3 e 4.

2. Tutte le funzioni di controllo attribuite alla Regione dall'art. 130 della Costituzione e dalle leggi vigenti, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'Organo regionale secondo le forme ed i modi indicati dalla presente legge.

Art. 2.*Organi di controllo: articolazione*

1. L'Organo di controllo, nella composizione prevista dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è costituito dal Comitato Regionale di Controllo con sede in L'Aquila e dalle Sezioni staccate di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

2. Il Comitato regionale e le Sezioni esercitano le rispettive funzioni in modo autonomo e con il coordinamento previsto dal successivo art. 30 al fine di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo dei controlli.

Art. 3.*Competenze del CO.RE.CO.*

1. Il Comitato regionale di controllo, con sede a L'Aquila, esercita le funzioni di controllo sugli atti dei seguenti Enti:

a) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) Consorzi ed associazioni di Enti operanti in ambiti territoriali di più province o di cui faccia parte la Provincia;

c) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA);

d) Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (ARA PIS);

e) Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato d'Abruzzo (IR SVART);

f) Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali (IARES);

g) Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP) e loro consorzio;

h) Enti provinciali per il Turismo e Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, fino alla data della loro estinzione, ai sensi della legge regionale n. 4, 1992;

i) Aziende di Promozione turistica (APT);

l) Consorzi per lo Sviluppo Industriale;

m) Parchi naturali regionali;

n) Comitati di Gestione per il diritto allo studio universitario;

o) Unità Locali Socio-Sanitarie.

Art. 4.*Competenze delle Sezioni di controllo*

1. Le Sezioni di controllo con sede nei capoluoghi di Provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei seguenti Enti operanti nel territorio delle rispettive Province:

a) Comuni e loro consorzi e Associazioni;

b) Unioni di Comuni;

c) Amministrazioni separate dei beni di uso civico;

d) Comunità Montane;

e) Consorzi di bonifica aventi sede nel territorio della rispettiva Provincia;

f) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) Amministrazioni Provinciali.

Art.*Atti sottoposti al controllo di legittimità*

1. Salvo quanto previsto per i controlli sugli atti degli enti di cui agli articoli 45 e 49 della legge n. 142 1990, sono sottoposti al controllo di legittimità i seguenti atti degli altri enti disciplinati dalla presente legge:

a) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;

c) piante organiche e relative variazioni, regolamenti organici del personale, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;

d) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permuta, appalti, contratti in genere, liti attive e passive.

2. Non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità gli atti di mera esecuzione di altre deliberazioni.

3. Il controllo sugli atti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, si esplica solo sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

Art. 6.*Composizione e nomina del Comitato regionale e delle Sezioni*

1. Il Comitato regionale di controllo e le singole sezioni sono composti rispettivamente da quattro esperti effettivi e da due esperti supplenti, eletti dal Consiglio regionale, nonché da un esperto effettivo ed un esperto supplente designati dal Commissario del Governo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli esperti sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le terne di nominativi previste per le elezioni dei componenti di cui alla lett. a) n. 1 e n. 2, primo comma, dell'art. 42 legge 142 90 sono richieste dal presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, ovvero dalla data di decadenza di diritto dell'organo, ai sensi del successivo art. 7, comma 1, ai competenti ordini professionali. Qualora gli ordini e i collegi professionali non procedano alle designazioni entro venti giorni dalla richiesta, vi provvede in via sostitutiva il Consiglio regionale entro i successivi dieci giorni, attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.

4. I componenti del comitato e delle sezioni sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

5. Con il decreto di cui al precedente comma, o con separati decreti, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, fissa la data di inizio dell'esercizio dell'attività di controllo, dandone comunicazione, in pari data, al consiglio regionale.

6. Nella prima riunione presieduta dal componente effettivo elettivo più anziano di età — il comitato e ciascuna sezione eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, i rispettivi presidenti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

7. Se dopo due votazioni nessun componente ottiene la maggioranza assoluta, è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

8. Con separate votazioni il comitato e ciascuna sezione eleggono, con le modalità di cui ai precedenti commi, il rispettivo vice presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Art. 7.

Sostituzione e decadenza dei componenti del comitato e delle sezioni di controllo

1. I componenti del comitato e delle sezioni rimangono in carica dopo lo scioglimento del consiglio regionale. Essi decadono di diritto al compimento del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di insediamento del consiglio regionale. Parimenti si ha decadenza di diritto in caso di dimissioni di almeno tre componenti effettivi.

2. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altro motivo di cessazione dall'ufficio di un componente effettivo o supplente, si provvede alla sua sostituzione con le stesse procedure di cui all'art. 6.

3. I componenti effettivi impossibilitati, per giustificato motivo, a partecipare alla seduta per la quale sono stati convocati, devono comunicare al presidente il loro impedimento in tempo utile e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di inizio della seduta.

4. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal consiglio regionale.

5. I componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni non possono prestare attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti locali o gli Enti dipendenti dalla regione sottoposti al controllo dell'organo di cui fanno parte. In caso di inottemperanza, i medesimi componenti sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio regionale.

Art. 8.

Albo degli aspiranti alla nomina nei comitati di controllo

1. Presso gli uffici del settore Enti locali della giunta regionale è costituito un albo per coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione.

2. Gli interessati, per ottenere l'iscrizione, devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale con l'indicazione dei titoli posseduti e relativa documentazione.

3. L'iscrizione all'albo può essere chiesta solo dagli appartenenti alle categorie indicate ai numeri 3 e 4 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il consiglio regionale, per la nomina dei componenti il comitato e le sezioni, è vincolato a scegliere tra gli iscritti all'albo.

5. Per consentire l'aggiornamento dell'albo, ogni biennio, nel mese di gennaio, il presidente della giunta regionale, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, invita gli ispiranti all'iscrizione all'albo a presentare domanda corredata della documentazione che ognuno ritenga opportuno esibire.

6. Il presente articolo non si applica per il rinnovo del comitato regionale e delle sezioni previsto dal punto 3) dell'art. 33 della presente legge.

Art. 9.

Segreteria del comitato e delle sezioni di controllo

1. Le funzioni di segreteria del comitato e di ciascuna sezione sono svolte da un dirigente di servizio designato dal presidente della giunta regionale.

2. Il dirigente del servizio, nella qualità di segretario, cura gli adempimenti preliminari alla funzione di controllo, assiste alle sedute con funzione verbalizzante e cura l'esecuzione delle decisioni del collegio, trasmettendo agli Enti i provvedimenti adottati.

3. Per il caso di assenza o impedimento del dirigente del servizio, le funzioni di segretario vengono svolte da altro dirigente o funzionario di livello non inferiore al settimo, di norma assegnato alla struttura, designato dal presidente della giunta regionale.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del suo supplente, il presidente del collegio chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario il funzionario di qualifica più elevata in servizio presso la struttura.

Art. 10.

Trattamento economico dei componenti del comitato e delle sezioni

1. Ai componenti effettivi del comitato è corrisposto un gettone onnicomprensivo di presenza pari a L. 130.000, al lordo delle ritenute di legge, per ogni giornata di partecipazine ad uno o più sedute. Ai componenti supplenti viene corrisposto un gettone dello stesso importo per ogni partecipazione effettiva alle sedute del comitato.

2. Al presidente del comitato ed ai presidenti delle sezioni decentrate e, altresì, corrisposta una indennità mensile di carica, di L. 800.000, al lordo delle ritenute di legge, ai vice presidenti è corrisposta una indennità mensile di L. 250.000 al lordo delle ritenute.

Le sedute non possono essere fissate in numero superiore a quattro per settimana e non devono eccedere comunque, mensilmente, il numero di 16.

4. Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 42, comma 7, legge 8 giugno 1990, n. 142, al presidente ed al vice presidente va corrisposta l'eventuale differenza tra l'ammontare del proprio trattamento economico e l'indennità di carica.

5. Sono abrogate le norme in materia di indennità ai componenti il comitato e le sezioni di controllo in contrasto con la presente legge.

Art. 11.

Rimborso spese viaggio

1. Ai componenti degli Organi di controllo, che risiedono fuori del comune capoluogo ove ha sede il rispettivo organo, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute, alle condizioni previste dall'art. 12 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche e integrazioni e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A- allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

2. Al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato che, per ragioni strettamente inerenti al loro incarico si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuta l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. Le missioni di servizio del presidente sono sottoposte a ratifica dall'organo collegiale nella prima seduta successiva. Quelle del vice presidente e degli altri componenti il collegio sono autorizzate dal presidente.

Art. 12.

Funzioni del presidente del comitato e delle sezioni di controllo

1. I presidenti del comitato e delle sezioni convocano e presiedono i rispettivi collegi, ne assicurano la regolare attività, distribuendo il lavoro tra i componenti e vigilando sul funzionamento degli uffici.

Art. 13.

Funzioni del vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti effettivi.

Art. 14.

Convocazione del comitato e delle sezioni di controllo

1. Il comitato regionale e le sezioni di controllo, senza necessità di convocazione, si riuniscono nei giorni e nelle ore fissate all'inizio di ciascun anno dai rispettivi presidenti, sentito il collegio.

2. I componenti supplenti partecipano alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

3. L'ordine del giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute fissate nel calendario annuale, è depositato, con una copia per ciascun componente effettivo e supplente, presso la segreteria dell'organo di controllo almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, unitamente ai fascicoli relativi agli affari da trattare, per la consultazione da parte dei componenti il Collegio.

4. I presidenti o, in loro assenza o impedimento i vice presidenti, in caso urgente o improrogabile necessità, che deve risultare nell'avviso di convocazione, possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria. L'avviso di convocazione, anche telefonico o telegrafico, deve essere ricevuto dai componenti prima dell'ora fissata per la seduta, e comunque in tempo utile perché i componenti possano parteciparvi.

5. Ove tutti i componenti del collegio partecipino alla seduta è possibile, con il consenso unanime, in caso di urgenza e di manifesta opportunità, inserire all'ordine del giorno dell'adunanza in corso ulteriori oggetti, dandone atto a verbale.

Art. 15.

Sedute del Comitato e delle Sezioni di controllo

1. Le sedute del comitato e delle sezioni non sono pubbliche e si intendono valide se vi partecipano almeno tre componenti.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti, espressi in modo palese; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

3. I componenti ed il segretario debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione ed alla decisione concernenti atti riguardanti interessi propri o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 16.

Verbale delle sedute

1. Il verbale, redatto dal segretario, deve indicare i nominativi dei partecipanti alla seduta, contenere l'elenco degli atti esaminati nonché delle relative decisioni. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Ogni componente può chiedere l'inserimento a verbale del proprio motivato dissenso ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

Art. 17.

Servizi e personale

1. I dirigenti del servizio di segreteria del comitato regionale e delle sezioni staccate fermi restando le attribuzioni e i compiti propri dei dirigenti regionali previsti dalle norme vigenti, dipendono funzionalmente dagli Organi di controllo.

2. Ai servizi degli Organi di controllo non possono essere assegnati dirigenti e impiegati che ricoprono cariche elettive presso gli Enti i cui atti siano sottoposti a controllo da parte dei rispettivi collegi.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 18.

Esercizio del controllo

1. Il comitato regionale e la sezione esercitano, con le modalità stabilite dalla presente legge, il controllo di legittimità sugli atti degli Enti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, secondo la normativa della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Gli atti istruttori degli Enti sottoposti a controllo devono essere sottoscritti dal relatore e dai funzionari preposti, in conformità a quanto previsto per i procedimenti amministrativi regionali.

Art. 19.

Invio atti soggetti a controllo

1. Gli atti soggetti a controllo vanno trasmessi tempestivamente all'organo di controllo, in triplice esemplare, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

2. Le deliberazioni decadono ove non vengano trasmesse entro sessanta giorni dall'adozione ovvero entro cinque giorni se dichiarate urgenti.

3. Il medesimo termine dei cinque giorni si applica alle delibere di giunta, dichiarate urgenti, per le quali sia richiesto il controllo ai sensi del 2° e 4° comma dell'art. 45 della legge 142/90. Tale termine decorre dal ricevimento della richiesta di controllo.

4. Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo, in triplice copia, contenente la indicazione dell'organo deliberante, del numero, della data e della eventuale annotazione sulla immediata eseguibilità.

5. Sulle tre copie dell'elenco viene apposto il timbro-data ed una di esse è restituita all'ente interessato.

6. L'Organo di controllo può procedere all'annullamento delle deliberazioni ovvero alla richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento.

7. Le deliberazioni di cui all'art. 34, 7° comma legge 8 giugno 1990, n. 142, devono essere inviate entro tre giorni dalla loro adozione all'organo di controllo che provvede ad esaminarle entro tre giorni dal ricevimento. La decisione deve essere tempestivamente comunicata all'ente interessato con le modalità di cui al successivo art. 24. Le predette deliberazioni non possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

Art. 20.

Regolarizzazione degli atti

1. Qualora l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità meramente formali o contenga errori materiali, il presidente del collegio, su proposta del relatore, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

Art. 21.

Denunce o reclami

1. Ogni cittadino può inviare al comitato o alla sezione competente denuncia o reclamo contro l'atto soggetto a controllo, purché debitamente sottoscritto.

2. I suddetti Organi ne prendono visione e ne danno atto nel provvedimento di controllo dandone comunicazione ai diretti interessati, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90.

3. Le doglianze pervenute successivamente all'esecutività dell'atto vengono trasmesse in copia a cura del presidente del collegio, all'ente interessato per le valutazioni e per le conseguenti, dovute comunicazioni agli esponenti.

4. A discrezione del collegio, si può procedere all'audizione del ricorrente, che la abbia tempestivamente richiesta. La richiesta di audizione, comunque, non interrompe il termine dei 20 giorni per l'esame dell'atto.

Art. 22.

Richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio

1. Il comitato e le sezioni di controllo possono chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. La richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla data di ricezione delle deduzioni.

2. Nel caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili gli Enti sono tenuti a trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dell'atto.

3. Gli Enti sono tenuti a far pervenire agli Organi di controllo i chiarimenti o elementi integrativi di giudizio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora i chiarimenti non pervengano nel termine indicato, l'organo di controllo adotta i provvedimenti di competenza.

4. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio devono essere forniti dallo stesso organo che ha adottato l'atto. Ove la richiesta attenga ad elementi obiettivi, circostanze di fatto o documenti esistenti, ad essa può essere fornita risposta dal rappresentante dell'ente che ha adottato l'atto.

5. Nel caso i chiarimenti riguardino i pareri obbligatori di cui all'art. 53 legge 8 giugno 1990, n. 142, essi sono forniti dal titolare dell'ufficio che ha fornito il parere.

Art. 23.

Udienze ad amministratori locali

1. Gli Organi dell'ente sottoposto a controllo devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro tempestiva richiesta, in relazione a determinati atti inviati e non ancora esaminati. Devono parimenti essere sentiti i rappresentanti delle minoranze all'interno degli Organi deliberativi degli Enti, qualora ne facciano domanda scritta inviata per conoscenza ai presidenti degli Organi stessi.

2. I rappresentanti degli Enti possono essere sentiti esclusivamente per fornire chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto a controllo.

3. L'audizione non interrompe il termine di 20 giorni per l'esame dell'atto.

4. Le audizioni debbono constare a verbale.

Art. 24.

Provvedimenti dell'Organo di controllo

1. I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio delle sue funzioni sono:

- a) l'esame dell'atto senza riscontro di vizi di legittimità;
- b) l'annullamento per vizi di legittimità;
- c) la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

2. I provvedimenti di annullamento devono essere congruamente motivati e tener conto delle eventuali osservazioni dell'ente interessato.

3. I provvedimenti ricadenti nella fattispecie di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, non possono opporre condizioni o introdurre modifiche all'atto soggetto al controllo; eventuali espressioni in tal senso sono inefficaci e non incidono sull'approvazione dell'atto.

4. I provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo sono inefficaci in ordine alle condizioni o modifiche apposte.

5. Il comitato o le sezioni di controllo non possono in nessun caso richiedere ai fini del controllo, la trasmissione delle delibere degli Enti, il cui invio resta di esclusiva competenza del rappresentante dell'ente.

Art. 25.

Pareri tecnici

1. L'organo di controllo, può, in funzione dei provvedimenti di sua competenza, chiedere pareri tecnici di Organi od uffici centrali o periferici dello Stato e dell'amministrazione regionale solo nel caso in cui detti pareri sono previsti da espressa disposizione di legge.

Art. 26.

Comunicazione e trasmissione dei provvedimenti

1. I provvedimenti dell'organo di controllo debbono essere comunicati all'ente interessato, anche a mezzo telegramma, o fonogramma o fax - che contenga il testo del dispositivo della decisione - entro i due giorni non festivi successivi alla decisione.

2. I provvedimenti integrali di annullamento contenenti il dispositivo o la motivazione, devono essere spediti entro 20 giorni dalla loro adozione all'ente interessato che ne cura la pubblicazione nel proprio Albo per la durata di cinque giorni dalla data di ricezione.

3. Il termine di cui al precedente comma è elevato a giorni 40 per le deliberazioni riguardanti i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi.

4. Qualora entro i termini stabiliti per l'esercizio della funzione di controllo l'organo competente non abbia adottato alcun provvedimento, oppure il provvedimento adottato non venga comunicato nei termini e con le forme di cui ai precedenti commi, gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi.

Art. 27.

Rilascio di copie degli atti dell'organo di controllo e consultazione delle decisioni

1. Chiunque abbia interesse, ha diritto di ottenere, a proprie spese, facendone richiesta alla segreteria, copia degli atti dell'organo di controllo, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità fissate dalla legge regionale.

2. La visione delle decisioni dell'organo di controllo e l'esame degli atti sono gratuiti.

3. I consiglieri regionali hanno diritto previa richiesta scritta, in carta semplice, all'acquisizione di notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonché al rilascio di copia degli atti in esenzione di spesa.

Art. 28.

Controllo sostitutivo

1. Qualora da un Ente soggetto alla disciplina della presente legge sia omesso o ritardato un atto dovuto, il comitato o le sezioni competenti previa diffida dell'Organo responsabile, con l'assegnazione di un termine non inferiore di norma a giorni trenta, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

2. Il commissario è nominato dal comitato o dalle sezioni di controllo ed è scelto tra i dipendenti regionali, di qualifica non inferiore all'ottava.

3. Le nomine devono essere ispirate al principio della adeguata professionalità in relazione all'atto da adottare.

4. La delibera di nomina del commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed è pubblicata nell'Albo dell'Ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni a decorrere da quello successivo alla sua ricezione.

5. Gli atti compiuti dal commissario sono soggetti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 29.

Relazione annuale

1. Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio e alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

2. Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal consiglio o dalla giunta regionale, devono essere specificatamente indicati:

- a) il numero delle sedute del collegio;
- b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di Enti controllati;
- c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine;
- d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli Enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
- e) il numero dell'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
- f) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al precedente art. 19 con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;
- g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori; il numero degli interventi sostenuti.

3. Le osservazioni della giunta regionale sulle relazioni dell'Organo di controllo devono essere trasmesse direttamente al consiglio regionale.

4. La giunta regionale e le commissioni consiliari, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di programmazione, possono avvalersi dei dati e degli elementi informativi in possesso degli Organi di controllo per quanto riguarda i programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonché la gestione da parte degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite.

5. Il comitato regionale e le sezioni devono inoltre procedere ad un esame comparato dei risultati di gestione sulla scorta della relazione trasmessa dal collegio dei revisori dei conti degli Enti sottoposti a controllo. Detto esame va inviato con apposita relazione al settore Enti locali della giunta regionale per le determinazioni di competenza.

Art. 30.

Coordinamento dell'attività degli Organi di controllo

1. Il presidente della Regione o, su sua delega, il componente la giunta preposto al settore Enti locali:

a) promuove e convoca, almeno una volta l'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento delle attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei presidenti e dei vice presidenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) può promuovere conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo con la partecipazione degli Enti locali e dell'organo di controllo.

2. Al fine di favorire l'uniformità di giudizio in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti alla interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame dei componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate riuniti in seduta congiunta.

3. Dalle risoluzioni emerse nelle riunioni di cui al precedente comma deve essere data comunicazione alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente.

Art. 31.

Massimario delle decisioni

1. Il settore Enti locali della giunta regionale cura, in collaborazione con gli uffici del comitato, la catalogazione delle decisioni degli Organi di controllo e la pubblicazione di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse.

2. I provvedimenti dai quali, a giudizio del collegio, emergano questioni di carattere generale rilevanti per l'esercizio del controllo sono trasmessi, unitamente all'atto controllato, al settore di cui al 1° comma anche al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 30 della presente legge.

3. Il servizio decentramento e deleghe del settore Enti locali elabora le massime dei provvedimenti di cui al precedente comma e degli altri che riterrà rilevanti ai fini della uniformità di giudizio.

4. Le massime sono pubblicate, mensilmente nella parte IV del Bollettino Ufficiale della Regione. Ogni singola massima viene registrata, a cura dell'ufficio di cui al 1° comma, sul sistema informatico regionale e, quindi, messa immediatamente a disposizione degli Organi regionali e degli Enti autorizzati all'accesso via terminale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in L. 447.200.000, si provvede con l'apposito stanziamento già iscritto al cap. 011420 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

2. Per gli anni successivi al 1993 l'onere è determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 33.

Norma finale

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il consiglio regionale procede al rinnovo del comitato regionale e delle sezioni entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi decadono.

4. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.

5. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al riordino delle strutture amministrative addette alla istruttoria degli atti soggetti a controllo in base alle pregresse normative.

6. Fino alla data del decreto di nomina di cui all'art. 6 agli Enti indicati nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi le forme e le modalità di controllo previste dalle leggi vigenti. Gli atti adottati precedentemente alla suddetta data devono essere trasmessi entro il termine perentorio di cui all'art. 18, comma 2, all'organo titolare del potere di controllo in base alla pregressa normativa.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

- L'Aquila, 8 giugno 1993

DEL COLLE

93R0723

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1993, n. 25.

Contributo di parte corrente alla U.I.S.S. di Pescara per l'attivazione del nuovo Ospedale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 30 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la pronta attivazione del nuovo ospedale di Pescara la Regione eroga, per l'anno 1993, alla Unità Locale Socio-Sanitaria di Pescara la somma di lire 11.000.000.000 da utilizzare per la definitiva copertura dei posti vacanti autorizzati in pianta organica e per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'avvio della nuova struttura ospedaliera.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

All'onere di lire 11.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando una quota del Fondo Sanitario Nazionale - parte indistinta - iscritta per l'anno 1993 al cap. 081500 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 1993

DEL COLLE

93R0724

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1993, n. 26.

Norme in materia di organismi consortili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 16 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 25, commi I e VII, e 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per la costituzione di consorzi e per l'adeguamento di quelli operanti nell'ambito delle materie attribuite alla competenza della Regione Abruzzo, ai principi fissati dalla stessa legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

Art. 2.

Consorzi

1. I consorzi disciplinati dalla presente legge sono enti strumentali degli enti locali consorziati dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

Art. 3.

Costituzione dei Consorzi

1. Per la costituzione del consorzio i consigli degli enti locali devono approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto.

Art. 4.

Convenzione

1. La convenzione di cui al precedente art. 3 avente per oggetto lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e/o servizi «determinati», deve stabilire i fini e la durata del consorzio, le forme di consultazione degli enti locali consorziati, i loro rapporti finanziari ed reciproci obblighi e garanzie, fissare le quote di partecipazione dei predetti enti locali consorziati, prevedere gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere approvati dall'assemblea consorziale, nonché quelli che devono essere trasmessi agli enti aderenti.

2. La convenzione di cui al comma 1° deve essere stipulata dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio ovvero da un notaio.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla stipulazione della convenzione, il rappresentante legale del Comune di cui al precedente comma o suo delegato convoca la prima adunanza dell'assemblea del consorzio stesso e la presiede.

Art. 5.-

Statuto

1. Lo statuto del consorzio deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) gli scopi, la denominazione, la sede, le attribuzioni delle funzioni all'assemblea, al consiglio di amministrazione, al presidente e al direttore del consorzio;

b) la durata del consorzio, le modalità per il suo anticipato scioglimento, per il recesso dei singoli enti locali consorziati e per l'ammissione di nuovi enti locali al consorzio stesso;

c) l'organizzazione funzionale del consorzio: uffici e personale;

d) la finanza e la contabilità del consorzio;

e) le quote di partecipazione alla spesa degli enti locali consorziati, nonché i criteri e le modalità per la loro revisione;

f) il numero dei voti spettanti ad ogni ente locale consorziato in relazione alle quote di partecipazione ad esso attribuite;

g) le regole per le politiche di investimento e per il relativo finanziamento;

h) le norme per la costituzione di un fondo di ammortamento e di un fondo di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;

i) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere inferiore a tre e superiore a cinque compreso il presidente;

l) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione, nonché le norme per la surrogazione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica;

m) i casi e le modalità per la revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione, nonché per lo scioglimento e al decadenza del consiglio stesso, stabilendo la relativa procedura e le norme per la gestione straordinaria che in alcun caso potrà essere superiore a sei mesi;

n) le modalità e i tempi di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, le norme per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, la disciplina dei casi di astensione dalle votazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e le norme per la decadenza di questi per la mancata partecipazione alle adunanze;

o) le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati;

p) gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti all'approvazione della assemblea e che devono essere trasmessi agli enti associati;

q) le eventuali forme autonome di verifica della gestione, ulteriori rispetto a quella esercitata dal collegio dei revisori dei conti;

r) i criteri per la determinazione con appositi atti aziendali dei rapporti con l'utenza singola o associata;

s) i criteri per l'integrazione delle attività del consorzio con quelle di altri consorzi o aziende speciali operanti sul medesimo territorio e per le cooperazioni con altri soggetti pubblici o privati;

t) l'indicazione dei requisiti per la nomina del direttore del consorzio e le modalità del relativo bando di concorso;

u) gli strumenti per la pianificazione di azienda o di mercato, le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti al consorzio e per la relativa evidenziazione nei programmi e bilanci;

v) le norme per la liquidazione del consorzio, per la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e le attribuzioni e stabilendo le modalità per la determinazione dei compensi da corrispondere ai medesimi;

z) tutte le altre norme necessarie per il funzionamento amministrativo, contabile, finanziario e tecnico e per l'organizzazione del consorzio.

2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEI CONSORZI

Art. 6.

Organi

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti consorziati, o di loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, determinata nello Statuto.

2. Gli enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione ogni variazione concernente le persone che li rappresentano. In difetto l'assemblea si reputa validamente composta con le persone che in precedenza la costituivano.

3. L'assemblea del consorzio è validamente costituita quando risultano presenti tanti componenti che rappresentino la maggioranza del numero dei voti spettanti ad ogni ente locale consorziato in relazione alle quote di partecipazione ad esso attribuite salvo il disposto del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. L'assemblea delibera nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 8.

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) determina gli indirizzi programmatici cui il consiglio di amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) nomina il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e ne determina le indennità e i compensi;

c) delibera lo scioglimento e la decadenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e la revoca dei suoi componenti;

d) approva gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione previsti dallo Statuto;

e) delibera le modificazioni dello Statuto ad esclusione di quelle che aggravano l'onere economico di partecipazione degli enti al consorzio per le quali formula proposte agli enti stessi;

f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge e dallo statuto;

g) delibera sulla materia di cui al punto 1 lettere a, b, c, d, e, f, del successivo art. 10.

2. Nel caso in cui l'assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione di deliberare sugli atti del consiglio di amministrazione di cui alla lett. d) del precedente comma, questi si intendono, a tutti gli effetti, approvati.

3. Le sezioni di controllo del Comitato Regionale di Controllo competenti per territorio, nell'esaminare le deliberazioni dell'assemblea di cui alla lett. d) del primo comma, non può estendere il controllo al contenuto proprio degli atti del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti dall'assemblea all'esterno del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso consorzi, aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. Sono incompatibili alla carica di componenti il consiglio di amministrazione, i consiglieri comunali e provinciali di comuni o della provincia aderenti al consorzio, nonché i consiglieri regionali, i deputati, i senatori ed i dirigenti e funzionari di prefettura della provincia su cui opera il consorzio.

2. La proposta di nomina dei medesimi componenti deve essere corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al comma 1. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione attribuite a ciascun ente consorziato.

3. I componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.

4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

5. I componenti del consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio vengono sostituiti dall'assemblea.

6. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera e propone all'assemblea:

- a) piano-programma e suoi aggiornamenti;
- b) bilancio pluriennale di previsione;
- c) bilancio preventivo economico annuale;
- d) relative variazioni;
- e) conto consuntivo;
- f) tariffe dei servizi;
- g) proposte di modificazioni dello Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti argomenti:

a) nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

b) direttive generali da osservare da parte del direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi formulati dall'assemblea;

c) emissione di prestiti obbligazionari;

d) mutui e altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive CEE;

e) regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del consorzio;

f) costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o acquisto di partecipazioni maggioritarie nelle società predette;

g) convenzioni con altri enti locali per la gestione extraterritoriale del servizio.

Art. 11.

Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto del consorzio e sono solidalmente responsabili verso il consorzio stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

Art. 12.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea all'esterno del proprio seno fra coloro che hanno i requisiti indicati nel comma 1. dell'art. 9 della presente legge. La nomina avviene con votazione separata prima di quella degli altri componenti il consiglio stesso. La deliberazione di nomina è corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al precitato comma 1. dell'art. 9. La elezione del presidente avviene mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta del numero delle quote di partecipazione attribuite a ciascun ente consorziato.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-presidente le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere presente più anziano di età.

Art. 13.

Compiti del presidente

1. Il presidente:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende al buon funzionamento del consorzio e riferisce periodicamente all'assemblea, secondo le modalità indicate nello statuto, sull'andamento della gestione consortile;
- c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- d) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo Statuto;
- e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 14.

Direttore del consorzio

1. Il direttore è assunto dal consiglio di amministrazione secondo le norme dell'art. 32 del D.P.R. 902/86.

2. Il direttore è nominato con incarico di tre anni rinnovabile. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

3. Lo Statuto del consorzio determina le modalità per la sostituzione del direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo e di vacanza del posto.

Art. 15.

Compiti del direttore

1. Ai sensi del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986 il direttore ha:

- la rappresentanza legale del consorzio;
- la responsabilità gestionale del consorzio compiendo tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge o dallo statuto aziendale al consiglio di amministrazione o al presidente.

2. Il direttore riferisce trimestralmente al consiglio di amministrazione sulla propria attività, ne attua le direttive generali e svolge attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.

Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Nel caso che il consiglio di amministrazione non intenda adeguarsi il parere del direttore deve congruamente motivare le ragioni del dissenso.

4. Il direttore può delegare parte delle proprie attribuzioni secondo le modalità stabilite nello statuto.

Art. 16.

Responsabilità del direttore e dei dirigenti del consorzio

1. Sono applicabili al direttore e ai dirigenti del consorzio ai quali il medesimo ha formalmente delegato parte delle proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 15, comma IV, le disposizioni di cui all'art. 11 in quanto compatibili e le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 52 e nell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 17.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale i consorzi attuano, in quanto applicabili, i principi e le norme contenuti nell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 18.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del consorzio sono affidati ad un collegio dei revisori composto da tre membri, nominato dall'assemblea.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere nominati revisori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i sindaci delle società per azioni.

5. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un compenso a norma della legge n. 68 del 19 marzo 1993, tenuto conto del numero degli abitanti dei Comuni facenti parte del Consorzio. Detto compenso viene deliberato dalla assemblea.

6. Il funzionamento del collegio è disciplinato dallo statuto del consorzio.

Art. 19.

Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria del consorzio. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza delle valutazioni di bilancio ed, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti inoltre riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del consorzio o ricevuti dal consorzio stesso in pegno, cauzione o custodia riferendone le risultanze all'assemblea ed al consiglio di amministrazione.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. Il collegio dei revisori dei conti chiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del consorzio o su determinati affari.

5. Il collegio dei revisori dei conti redige ogni anno una relazione per l'assemblea in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione del consorzio e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

Art. 20.

Sostituzione del consiglio di amministrazione

1. La sezione di controllo, territorialmente competente di cui al successivo articolo 36, nomina un commissario in tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione non è in grado di deliberare, anche a seguito del disposto scioglimento.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE, PATRIMONIO, RAPPORTO DI LAVORO

Art. 21.

Gestione economica e finanziaria

1. Il consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 22.

Patrimonio del consorzio

1. Il patrimonio del consorzio è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili ad esso conferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

2. Il consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermo restando il disposto di cui all'art. 830, II comma codice civile.

3. Alla cessazione del consorzio, e in caso di recesso degli enti consorziati, gli impianti, coi relativi oneri patrimoniali e di esercizio, unitamente ai proventi di qualsiasi natura, vanno trasferiti ai singoli enti interessati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 23.

Fonti finanziarie

1. Al finanziamento delle spese di investimento il consorzio provvede mediante:

- a) i fondi all'uopo accantonati;
- b) l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
- d) prestiti, anche obbligazioni;
- e) l'incremento del capitale di dotazione conferito dagli enti consorziati.

2. Il consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 24.

Piano programma

1. Il piano programma è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, secondo gli indirizzi determinati dall'assemblea.

2. Il piano programma è aggiornato annualmente in occasione della revisione del bilancio pluriennale.

Art. 25.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata triennale, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 26.

Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio del consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo schema del D.M. 4 febbraio 1980, è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in deficit.

Art. 27.

Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il direttore presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

2. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi, al collegio dei revisori. La predetta relazione è presentata unitamente al conto consuntivo, all'assemblea entro il 30 maggio.

Art. 28.

Risultati di esercizio

1. In caso di perdite di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli enti consorziati, su richiesta del consiglio di amministrazione provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

2. Il consiglio di amministrazione, ove si verificano perdite di esercizio, analizza in apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

3. Gli utili netti sono destinati nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel piano programma.

4. L'eccedenza è devoluta agli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, con le modalità deliberate dall'assemblea, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del consorzio è affidato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo espletamento di licitazione, ad un istituto o ad un consorzio di istituti di credito, in base ad apposita convenzione.

2. Al tesoriere sono affidati in esclusiva i pagamenti, mentre per la riscossione di entrate e per operazioni finanziarie il consorzio può gestire il servizio direttamente o avvalersi di istituti di credito.

Art. 30.

Libri obbligatori

1. Il consorzio tiene i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
- f) il libro delle obbligazioni ove ammesse, nel quale è indicato l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

2. Il consorzio stesso tiene anche le altre scritture contabili che sono previste dalla legge.

3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 31.

Certificazione dei bilanci

1. Nei consorzi con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a cinque miliardi di lire i bilanci di esercizio sono sottoposti a revisione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 32.

Attività contrattuale

1. I consorzi sono tenuti ad osservare in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture le disposizioni di attuazione delle direttive CEE.

2. Lo statuto del consorzio stabilisce i criteri per la determinazione con appositi atti delle condizioni generali di contratto che disciplinano gli appalti di lavori e di forniture il cui valore di stima sia inferiore a quello previsto nelle disposizioni di cui al precedente comma e per tutti gli altri contratti non regolati da tali disposizioni.

3. Spetta al direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure d'appalto. Le commissioni di gara sono composte di esperti preferibilmente interni al consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dei consorzi è di diritto privato.

2. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti dei consorzi è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle leggi vigenti in materia.

3. È fatto divieto ai consorzi di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad essi espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori e del direttore ai sensi degli artt. 11 e 16 della presente legge.

4. Il consiglio di amministrazione determina le categorie dei lavoratori che devono essere assunte mediante pubblico concorso per titoli ed esami e quelle che devono essere assunte con le ordinarie forme di collocamento, applicando quanto in materia stabiliscono le disposizioni dei contratti collettivi nazionali ove esistenti.

Spetta al direttore o a un dirigente dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione. Le commissioni predette sono composte di esperti preferibilmente interni all'azienda, con esclusione, in ogni caso, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Revisione dei consorzi

1. Ai fini dell'adeguamento della nuova normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente dei consorzi esistenti convoca i legali rappresentanti degli enti consorziati, i quali si costituiscono in assemblea e deliberano, su proposta del presidente medesimo, per appello nominale e a maggioranza dei componenti, lo schema di convenzione e di statuto da sottoporre all'approvazione dei consigli degli enti locali. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio esistente, senza diritto di voto.

Qualora l'assemblea di cui al primo comma non delibere nel termine sopra stabilito, all'approvazione dello schema di convenzione e di statuto non emendabili, provvede la sezione di controllo del Comitato regionale di controllo competente per territorio a mezzo di un commissario, con le modalità previste dall'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Lo schema di convenzione e di statuto deliberati ai sensi del primo o del secondo comma sono trasmessi, nei successivi dieci giorni, ai consigli degli enti locali consorziati, i quali sono tenuti ad approvarli nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento. A tale scopo il legale rappresentante dei predetti enti locali consorziati provvede alla immediata iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e alla tempestiva convocazione dei rispettivi consigli.

4. Qualora i consigli degli enti locali consorziati, nel termine previsto dal precedente comma, non approvino lo schema di convenzione e di statuto ovvero non adottino la deliberazione di cui al successivo comma, la convenzione e lo statuto si intendono, a tutti gli effetti, approvati.

La deliberazione del consiglio dell'ente locale, adottata nel termine stabilito dal terzo comma, di mancata approvazione dello schema di convenzione e di statuto, costituisce, a tutti gli effetti, atto di recesso dal consorzio.

6. Nel caso di recesso di uno o più enti locali consorziati, l'assemblea di cui al primo comma provvede, su proposta del presidente del consorzio esistente, alle modifiche dello schema di convenzione e di statuto nel perentorio termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente comma. La comunicazione è notificata a cura del legale rappresentante dell'ente locale consorziato, presso la sede del consorzio nel termine di 10 giorni dalla adozione della stessa. La convocazione dell'assemblea è fatta dal presidente del consorzio esistente, che non deve invitare i legali rappresentanti degli enti locali dissenzienti. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio esistente, senza diritto di voto.

7. Qualora lo schema di convenzione e di statuto siano stati predisposti con le modalità previste dal secondo comma, alle modifiche di cui al precedente comma provvede il commissario designato dalla sezione di controllo del Comitato regionale di controllo competente per territorio. Nello stesso modo si procede ove l'assemblea di cui al primo comma non provveda alle modifiche nel termine stabilito dal precedente comma.

8. Quando la maggioranza degli enti locali uniti in consorzio delibera la mancata approvazione dello schema di convenzione o di statuto o, comunque, la rinuncia a farne parte, il consorzio si considera, a tutti gli effetti, soppresso.

9. Gli enti locali che intendono restare consorziati devono procedere alla costituzione di un nuovo consorzio secondo le modalità previste dalla presente legge.

40. Nel caso di recesso dell'ente consorziato o di soppressione del consorzio, si applica il terzo comma dell'art. 22.

11. La stipulazione della convenzione, e dello statuto approvati dai consigli degli enti locali, deve avvenire, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 4, entro 30 giorni dall'ultima approvazione.

Art. 35.

Prima adunanza dell'assemblea dei consorzi trasformati e disposizioni transitorie

1. La convocazione della prima adunanza dell'assemblea è disposta dal rappresentante del comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione ai sensi del comma XI dell'art. 34.

2. I componenti degli organi dei consorzi e delle aziende consorziali esistenti restano in carica fino all'insediamento dei componenti dei nuovi organi.

3. I consorzi mantengono la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale dei consorzi e delle aziende consorziali esistenti, ed in genere, i rapporti giuridici attualmente in corso.

Art. 36.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai consorzi si applicano le norme sui controlli dettate per i comuni e le province, salvo diverse disposizioni recate dalla normativa regionale vigente.

2. Il controllo sulle convenzioni, sugli statuti e sugli atti delle assemblee consorziali è esercitato dalle Sezioni di controllo del Comitato Regionale di controllo ove ha sede il Consorzio.

3. Per i controlli sugli organi si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per quanto compatibili con la presente normativa regionale.

4. I consorzi devono trasmettere al Settore Enti Locali della Giunta Regionale copia degli atti costitutivi del consorzio, del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, con apposto gli estremi di approvazione da parte delle sezioni di controllo del Comitato regionale di controllo competenti per territorio.

5. I predetti consorzi devono inviare, altresì, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

6. Qualora i consorzi omettano di compiere atti obbligatori per legge si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di controllo sostitutivo.

Art. 37.

Abrogazione e rinvio

1. Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

2. Per quanto non sia espressamente disciplinato dalla legge medesima, si fa rinvio alle norme, in quanto applicabili, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 giugno 1993

DEL COLLE

93R0725

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 luglio 1992, n. 54 (Smaltimento rifiuti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 29 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga termini

Il termine delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 3 della L.R. 7 luglio 1992, n. 54 è prorogato di un anno.

Art. 2.

Intese tra Comuni

I Comuni abruzzesi che ne abbiano necessità possono conferire i rifiuti solidi urbani nelle discariche autorizzate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 luglio 1992, n. 54, previa intesa col Comune titolare dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 3.

Estensione a tutte le discariche

Sono altresì autorizzate intese tra Comuni abruzzesi che ne abbiano necessità e ogni titolare, pubblico o privato, di discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fino a quando non saranno realizzate le discariche comprensoriali o sub-comprensoriali.

Art. 4.

Comitato degli esperti

Oltre ai sette esperti effettivi, previsti dall'art. 4 della L.R. 54/92 vengono nominati con le stesse modalità altrettanti supplenti.

I rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, delle Associazioni Naturalistiche ed Ecologiche, vengono designati a maggioranza dalle Associazioni stesse convocate in riunione plenaria.

Il Comitato è validamente riunito quando siano presenti la maggioranza dei membri.

Art.

Aggiungere all'art. 7 della L.R. 7 luglio 1992, n. 54 il seguente comma:

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la presente legge non costituisce variazione al quadro normativo vigente.

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1993

DEL COLLE

93R0726

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 28.

Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli Enti ausiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 29 luglio 1993.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSILO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, promuove e disciplina, con la presente legge, le attività di prevenzione, cura e di recupero svolte dai servizi pubblici e dagli Enti ausiliari di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Art. 2

Funzioni ed interventi

1. In attuazione degli articoli 113 e seguenti del T.U. la Regione Abruzzo, anche attraverso i Servizi pubblici per le tossicodipendenze - SERT - istituiti dal Consiglio regionale, provvede:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture a ciò individuate dalla Regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i SERT e le Associazioni di cui al successivo art. 3.

2. Si intende per prevenzione primaria sul territorio:

gli interventi sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola, in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri organi collegiali della scuola medesima, e interventi particolari nelle zone più esposte a rischio.

3. Sono considerati interventi di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge:

gli interventi basati su strumenti e attività di ordine psicologico, sociale, culturale e ricreativo, volti a sostenere i tossicodipendenti ed i loro familiari all'interno di un progetto rivolto alla riabilitazione ed alla risocializzazione.

4. I SERT - servizi pubblici per le tossicodipendenze assicurano i trattamenti di carattere preventivo unitamente alla disponibilità dei principali trattamenti, di carattere psicologico, socio-riabilitativo, medico-farmacologico. Qualora obiettive circostanze lo rendano opportuno, i SERT, per i trattamenti di carattere preventivo e riabilitativo, possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli Enti ausiliari appositamente convenzionati, nel rispetto della libera scelta del tossicodipendente, ai sensi dell'art. 122, comma 4 del T.U.

Art. 3.

Enti Ausiliari

1. Ai fini della presente legge, la Regione Abruzzo riconosce come Enti ausiliari, ai sensi dell'art. 115 del DPR 309/90, le seguenti strutture pubbliche e private:

a) Enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza;

b) Associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti.

c) Centri di prima accoglienza e comunità terapeutiche, strutturate in termini di trattamento diurno e o residenziale;

d) Cooperative sociali, di cui alla L. 8.11.1991, n. 381 costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e del recupero delle persone svantaggiate, in particolare e/o in prevalenza dei tossicodipendenti.

2. Gli Enti, le Associazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, devono essere costituite senza scopo di lucro.

Art. 4.

Albo regionale degli Enti ausiliari

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato, i Centri di prima accoglienza, le Comunità terapeutiche, le Cooperative sociali di cui al precedente art. 3, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attività di prevenzione e di recupero di cui alla presente legge, devono inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Sanità - la domanda di iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari istituito presso la Regione Abruzzo.

2. La domanda, oltre all'indicazione del possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, di cui al successivo art. 5, deve essere corredata:

da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare con la specificazione dei metodi adottati;

dall'elenco degli operatori impegnati nella struttura con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti;

dall'elenco degli operatori volontari e degli eventuali obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile, distaccati a seguito dell'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della Difesa - Direzione Generale leva reclutamento obbligatorio - e l'ente e/o l'associazione, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

dall'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

dal parere favorevole dell'ULSS competente per territorio;

dalla dimostrazione dell'attività svolta nel settore della prevenzione e/o recupero per almeno un anno.

3. L'iscrizione all'Albo degli Enti ausiliari viene deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare permanente.

4. L'albo regionale, istituito con il presente articolo, è tenuto presso il Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale della Giunta regionale.

Art. 5.

Requisiti degli Enti ausiliari

1. Ai fini della iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente art. 4, gli Enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni, di cui al successivo art. 6, per:

l'impiego degli Enti per la finalità di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del Codice di Procedura Penale nonché dell'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354 aggiunto dall'art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663;

l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

3. La mancanza di uno dei requisiti comporta il diniego d'iscrizione all'albo; la perdita dei requisiti richiesti ne comporta la cancellazione.

4. I requisiti minimi soggettivi, strutturali e funzionali nonché di dotazione organica del personale - al fine di armonizzare e rendere omogenei sul territorio regionale gli interventi di recupero affidati agli Enti ausiliari - sono definiti nell'allegato «A» alla presente legge e parte integrante della stessa.

5. La Regione Abruzzo istituisce altresì, ai sensi del comma 7, dell'art. 116 del T.U., l'albo degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale del tossicodipendente.

6. L'iscrizione all'albo di cui al comma precedente, è subordinata al possesso dei requisiti minimi previsti al primo comma del presente articolo - lettere a), b) e c) -; la domanda deve essere corredata, oltre dall'indicazione del possesso dei requisiti minimi definiti nell'allegato «A», del programma dettagliato degli interventi che si attuano con la specificazione dei metodi adottati; dell'elenco degli operatori impegnati nella struttura, con le specificazioni delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti; dell'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento.

7. L'Albo regionale degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, è tenuto presso il Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale della Giunta regionale.

Art. 6.

Convenzioni

1. L'esercizio delle attività di recupero del soggetto tossicodipendente previste dal programma terapeutico personalizzato, predisposto dal SERT competente per territorio e da questi affidato - mediante impegnativa dell'Amministratore della ULSS - ad un Ente ausiliario istituito senza fini di lucro ed iscritto all'Albo regionale degli Enti ausiliari, è regolato da una apposita convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 117, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

2. L'onere delle rette è a carico del fondo sanitario nazionale.

3. La Regione sostiene, con propri mezzi, indipendentemente dalle convenzioni stipulate con le ULSS, le attività di prevenzione della tossicodipendenza e di recupero dei tossicodipendenti direttamente attuate dagli Enti ausiliari, che operano anche fuori del territorio regionale.

4. La richiesta di finanziamento deve essere presentata alla Giunta regionale - Settore Sanità entro il 30 gennaio di ciascun anno, corredata da una relazione motivante la richiesta, anche di natura tecnica, qualora riguardi iniziative e/o interventi aggiuntivi od innovativi.

5. La Giunta regionale dispone, entro il mese di marzo successivo, l'erogazione dei contributi concessi nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 7.

Formazione e aggiornamento

1. L'Ente ausiliario deve assicurare programmi periodici di aggiornamento per i propri operatori. E' prevista inoltre la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione o dalle ULSS.

Art. 8.

Controlli

1. La Regione Abruzzo, in attesa della istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale, istituisce presso il Settore Sanità della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione e progettazione con il compito di:

individuare e valutare lo stato di attuazione dei programmi e o progetti finanziati ai sensi della presente legge;

elaborare piani ed orientamenti, di carattere tecnico e metodologico, atti a favorire sul territorio l'integrazione funzionale ed operativa degli interventi previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e finanziati dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

2. Il nucleo tecnico è presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore o da un suo delegato.

Art. 9.

Relazione annuale

1. Entro il mese di marzo, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Componente la Giunta preposto al settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge stessa, sui dati epidemiologici relativi all'andamento delle dipendenze ed al numero degli utenti assistiti, nonché sugli interventi di prevenzione attuati e programmati.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Gli Enti ausiliari attualmente iscritti all'Albo regionale istituito con legge regionale 2 aprile 1985, n. 23 o temporaneamente registrati ai sensi dell'art. 116, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 hanno sei mesi di tempo per adeguare i propri requisiti a quelli richiesti dalla presente legge.

2. Accertato l'adeguamento mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'Ente ausiliario e fatte salve le riserve di cui alla lettera b), punto 1 dell'allegato «A», si procede alla iscrizione nell'Albo regionale degli Enti ausiliari, con Decreto del Presidente della Giunta regionale che contestualmente ne riconosce l'anzianità maturata.

3. Le norme di cui alla presente legge si applicano agli Enti Locali che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, provvedono alla gestione diretta di comunità terapeutiche.

4. Le richieste di finanziamento, limitatamente alla prima applicazione della presente legge, debbono essere prodotte unitamente all'autocertificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 11.

Abrogazioni e rinvii

1. Sono abrogate le leggi regionali 28 aprile 1978, n. 22 e 2 aprile 1985, n. 23.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla normativa nazionale.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in lire 700.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita n. 16 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 lo stanziamento del cap. 81590 denominato: «Interventi per attività recupero alcolisti e tossicodipendenti - L. 26 giugno 1990, n. 162 e 22 dicembre 1975, n. 685» e incrementato, in termini di sola competenza, di lire 700.000.000.

3. La partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992 è soppressa.

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo,

L'Aquila, 21 luglio 1993

DEL COLLE

93R0727

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1993, n. 29.

Fondi per il funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI attribuite in uso ai Comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 29 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concorre al finanziamento delle spese di funzionamento delle strutture assistenziali ex ONPI, attribuite con legge regionale 3 settembre 1984, n. 59 in uso al Comune di Spoltore, ove ha sede la struttura e, con provvedimento della Giunta regionale, sarà concesso un contributo «una tantum» sulla base della rendicontazione contabile prodotta dallo stesso Comune fino alla concorrenza della somma di L. 1.900.000.000 relativa agli esercizi 1992/1993.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 1.900.000.000 si provvede:

1. quanto a L. 1.000.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il Fondo globale iscritto al Cap. 323000 mediante utilizzazione della partita n. 15 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992;

2. quanto a L. 900.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 071521 denominato «interventi nel campo della Sicurezza sociale» relativo all'esercizio 1993.

3. lo stanziamento del Cap. 71527 denominato: «Contributi ai Comuni sedi di edifici residenziali ex ONPI ai sensi della legge regionale n. 59 del 1984 - legge regionale 14 maggio 1985, n. 41» è incrementato per l'anno 1993, in termini di competenza di L. 1.900.000.000 e in termini di cassa di L. 900.000.000. La tabella di cui all'art. 12 della legge di bilancio resta conseguentemente modificata con riferimento al Cap. 071521

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1993

DEL COLLE

93R0728

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 30.

Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio «Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nell'ambito delle proprie competenze promuove la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico.

Ai fini di cui sopra la Regione aderisce al Consorzio denominato «Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo», struttura organizzata sul territorio in cui Centri di Ricerca, Centri di Sviluppo e Trasferimento Tecnologico e per la cessione di Servizi avanzati alle imprese si integrano con l'apparato produttivo, segnatamente nel campo delle piccole e medie aziende, con lo scopo di contribuire al consolidamento ed allo sviluppo

del sistema produttivo regionale, promuovendo la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; l'elevazione dei livelli tecnologici, gestionali e qualitativi delle aziende; la creazione di nuovi posti lavoro attraverso la nascita di nuove imprese innovative; la piena valorizzazione delle risorse scientifiche, imprenditoriali e professionali della Regione.

Art. 2.

Lo Statuto del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo si informa a principi, criteri e norme che assicurino l'efficace perseguimento delle seguenti finalità istituzionali di interesse regionale:

a) promuovere e realizzare, in collaborazione con le aziende interessate, programmi di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico, innovazione e diffusione di processi per la qualità aziendale e di prodotto;

b) promuovere e favorire la nascita di nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo; anche come emanazione di grandi gruppi consolidati;

c) promuovere e favorire la diffusione dell'innovazione nel tessuto produttivo, consentendo al sistema economico regionale di acquisire più elevati livelli, tecnologici, qualitativi e gestionali;

d) intraprendere e sviluppare ogni attività necessaria per l'avvio, la realizzazione e la gestione delle strutture e dei programmi di attività del Parco, in stretto raccordo programmatico con la Regione;

e) promuovere e favorire la formazione specialistica di imprenditori, esperti, ricercatori, tecnici e professionisti;

f) contribuire alla formazione ed all'attuazione della politica di sviluppo produttivo della Regione.

Lo Statuto deve garantire la possibilità di successive partecipazioni al «Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo» da parte di altre realtà consortili complementari, che possano concorrere al pieno e più completo raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché la possibilità di più ampia partecipazione ai consorzi operativi nei settori della ricerca e dei servizi.

Lo Statuto prevede che la Regione sia esentata dall'obbligo del versamento del fondo consortile.

Art. 3.

La Giunta regionale autorizza il suo Presidente a sottoscrivere l'atto di adesione al Consorzio di cui all'art. 1, previa verifica di conformità del relativo Statuto ai principi contenuti nella presente legge.

Art. 4.

La Regione è rappresentata nell'Assemblea del Consorzio dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

La Regione è altresì rappresentata nel Consiglio di amministrazione del Consorzio dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e dal componente la Giunta preposto al Settore Industria, Commercio e Artigianato.

Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività del Consorzio ponendo in risalto i risultati conseguiti in relazione alle finalità statutarie dello stesso.

Art. 5.

Il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo ha sede legale presso Palazzo Centi, P.zza S. Giusta L'Aquila, sede della Giunta regionale.

La Regione può mettere a disposizione del Consorzio locali adeguati allo scopo.

Art. 6.

Qualora negli esercizi futuri si verificassero oneri a carico della Regione in corrispondenza di prestazioni rese dal Parco Scientifico e Tecnologico, all'istituzione degli stanziamenti relativi si provvederà con le leggi di bilancio, a termini dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 luglio 1993

DEL COLLE

93R0729

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 31.

Legge regionale n. 19/90 - Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso - Rifinanziamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, n. 29 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede per l'anno 1993, alle Società Operaie di Mutuo Soccorso esistenti nel territorio regionale, un contributo finanziario, allo scopo di favorire l'adozione di iniziative di carattere sociale e culturale nell'ambito delle competenze regionali.

Art. 2.

Il contributo finanziario previsto dalla presente legge, per il rifinanziamento delle L.L.RR. 15 marzo 1990 n. 19 e 14 aprile 1992 n. 27, ammonta a lire 60.000.000 (sessantamiliioni) ed è ripartito fra le Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel territorio regionale.

Il riparto, di cui al comma precedente, viene effettuato in riferimento a quanto stabilito nell'articolo 3 della L.R. 19 90.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in lire 60.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 311731 in diminuzione L. 60.000.000;
cap. 61647 in aumento L. 60.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 luglio 1993

DEL COLLE

93R0730

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1993, n. 32.

Modifica della L.R. 15 giugno 1988, n. 48 concernente «norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 29 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La L.R. 15 giugno 1988, n. 48, avente per oggetto: «Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» è così modificata:

All'art. 3 sono soppressi i commi 5° e 6°.

L'art. 5 viene così modificato:

La dotazione organica del Servizio, di cui al 2° comma del precedente art. 3 è aumentata di:

a) due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero/ 1° livello dirigenziale;

b) un posto di infermiere professionale;

c) un posto di dietista;

d) un posto di assistente sociale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 luglio 1993

DEL COLLE

93R0731

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n.33.

Rifinanziamento L.L.RR. n. 65 e n.68 del 22 agosto 1989 - «Interventi in favore del Liceo Musicale G. Braga di Teramo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 5 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo concede un contributo, limitatamente all'anno 1993, al Liceo Musicale «G. Braga» di Teramo, per la finalità di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 66 del 22 agosto 1989.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1993 in lire 250.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte delle partite n. 5 e 6, dell'elenco n. 3, ridotte rispettivamente di L. 120.000.000 e L. 130.000.000 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 è istituito ed iscritto nel Sett. 06, Tit. 1, cat. 6, sez. 6 il cap. 61660 denominato: «Interventi in favore del Liceo Musicale "G. Braga di Teramo"» con lo stanziamento, in termini di sola competenza di L. 250.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1993

DEL COLLE

93R0732

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n.34.

Scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle provincie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 5 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione provvede con la presente legge allo scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS) ed all'attribuzione dei relativi compiti e funzioni alla Province.

Art. 2.

Funzioni

L'art. 1 della L.R. 7 giugno 1977, n. 24, recante «Istituzione e compiti dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS)» è abrogato.

Le funzioni amministrative relative al ripopolamento di selvaggina nel territorio regionale, sono esercitate, nell'ambito di ciascun territorio di competenza, dalla Province, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

*Finanziamento**per l'esercizio delle funzioni delegate*

La Regione assegna alle Province, per le finalità indicate nel precedente art. 2, il finanziamento previsto alla lett. b) dell'art. 45 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 62 ed iscritto nel bilancio regionale al Cap. 142332 dell'esercizio corrente ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La ripartizione annuale dei fondi, salva diversa indicazione in sede di attuazione della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, viene effettuata dalla Giunta regionale, in parti uguali, a favore delle Amministrazioni Provinciali.

Art. 4.

Commissario liquidatore

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto nomina Commissario liquidatore dell'ARAPIS, un funzionario della Regione in servizio presso il Settore Bilancio.

Con il medesimo provvedimento, gli Organi, ordinari e straordinari, della Azienda sono sciolti.

Il Commissario liquidatore, oltre alla temporanea gestione degli affari correnti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alla Giunta regionale i seguenti atti:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

b) il bilancio consuntivo finale di liquidazione.

Il personale regionale in servizio presso l'ARAPIS, dopo gli adempimenti di competenza del Commissario liquidatore, viene riassegnato presso il Settore di provenienza.

Al Commissario liquidatore viene corrisposta, a carico del bilancio dell'ARAPIS, l'indennità di carica prevista dall'art. 13 commi 1 e 2 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, ridotta del 30% e facendo riferimento al Comune sede dell'Azienda medesima.

Art. 5

Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici

Successivamente agli adempimenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo precedente, il Commissario liquidatore effettua la consegna dei beni mobiliari ed immobiliari in favore della Regione sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.

Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni delle iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti Uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali Territoriali.

L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante dal conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento delle passività esistenti, viene assegnato alle Province con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 6.

Estinzione dell'ARAPIS

Entro quindici giorni dalla stipulazione dell'ultimo atto negoziale di sua competenza, il Commissario liquidatore ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, rassegnando una relazione sull'attività svolta.

Nei successivi dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'estinzione dell'ARAPIS.

Art. 7.

Revisori dei Conti

Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione dell'ARAPIS, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti dell'ARAPIS.

Esso è composto di tre membri scelti tra dipendenti regionali esperti in materia e dotati di specifica professionalità in campo giuridico, amministrativo e finanziario-contabile.

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete, a carico dell'ARAPIS il compenso mensile previsto dall'art. 1, comma terzo della L.R. 21 maggio 1992, n. 36.

Art. 8.

Abrogazione di leggi regionali

La L.R. 7 giugno 1977, n. 24 è abrogata.

La L.R. 24 agosto 1979, n. 36 è abrogata.

La L.R. 25 luglio 1989, n. 62 è abrogata.

Gli articoli 7 e 11 della L.R. 16 febbraio 1983, n. 10 sono abrogati.

Art. 9.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1993

DEL COLLE

93R0733

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993, n. 35.

Rifinanziamento per l'anno 1993 degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43 - Titoli IV e V (Sport).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 5 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di L. 840.000.000.

Art.

Applicazione normativa

Per consentire l'attuazione degli interventi previsti nel precedente art. 1, trova applicazione, per l'anno 1993, la normativa contenuta nell'art. 2 della L.R. 22 dicembre 1992, n. 97.

Per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43, si applica il disposto di cui all'art. 5 della L.R. 1° agosto 1991, n. 41.

Art. 3.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1993, in L. 840.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000

fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti in diminuzione L. 840.000.000;

Cap. 092323

interventi di promozione e sostegno alla pratica sportiva e fisico-ricreativa, Titolo IV;

interventi in favore delle Società ed Associazioni Sportive che promuovono lo sport in favore degli handicappati: L.R. 18 dicembre 1990, n. 99, limitatamente a L. 60.000.000 della disponibilità dei fondi del Titolo IV - Fondi regionali in aumento L. 360.000.000;

Cap. 092326

interventi per l'organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse promozionale, convegni, studi, strumentazione sportiva elettronica, ricerche, pubblicazioni in materia di Sport, premi di rappresentanza, risultati sportivi di particolare rilievo, Titolo V.

interventi per studi, ricerche e strumentazione sportiva elettronica, limitatamente al 5% della disponibilità dei fondi del Titolo V - Fondi regionali in aumento L. 480.000.000.

Lo stanziamento della partita n. 2 dell'elenco 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1993, è ridotto di L. 840 milioni.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 1993

DEL COLLE

93R0734

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n.36.

Sostituzione del Titolo II della legge regionale n. 49/81 e successive modifiche ed integrazioni (N.d.R.: Cooperative di garanzia dei commercianti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 dell'8 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Titolo II della L.R. n. 49/1981 e successive modifiche ed integrazioni riguardante: «Contributo a favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti» è sostituito con gli articoli seguenti.

Art.

La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative di Garanzia dei commercianti, operanti nel suo territorio con un numero di soci non inferiore a 100, con la concessione di un contributo in misura massima pari a due volte, rispetto alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo, tenuto conto dello stanziamento in bilancio.

In caso di aumento dell'entità delle quote sociali, la norma di cui al comma precedente si applica, sulla differenza tra le nuove e le vecchie quote sociali.

La percentuale del contributo deve, comunque, essere uguale per tutti i beneficiari.

Per Cooperativa di garanzia tra commercianti si intende quella costituita tra esercenti il commercio, in sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di esercizi pubblici.

La somma dei contributi annui, di cui ai commi precedenti non può, comunque, superare, per ciascuna Cooperativa L. 600.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981.

Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione.

Art. 3.

Le domande di concessione del contributo, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) copia dello Statuto se non fornito in precedenza o se modificato;

b) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

relazione del Collegio dei revisori dei Conti;

d) dichiarazione indicante il numero complessivo dei soci;

e) elenco soci, con l'indicazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate, di quelle rimborsate e di quelle eventualmente adeguate alle variazioni dell'entità delle singole quote nell'anno precedente;

f) certificazione antimafia.

La concessione e la liquidazione del contributo spettano alla giunta regionale.

Art. 4.

Le Cooperative che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono prevedere, in particolare, nei loro statuti, le seguenti norme:

a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare una quota di almeno L. 50.000;

b) il Consiglio di amministrazione può avere una durata massima di anni 3;

il Collegio sindacale deve essere composto da membri iscritti nei registri dei revisori dei conti previsti dalle norme vigenti. La stessa norma si applica alle Società di partecipazione delle Cooperative;

d) in caso di scioglimento della Società, i fondi devono essere devoluti secondo le norme in materia di società cooperative.

Le Cooperative già esistenti, per godere dei benefici, devono uniformare i loro statuti a quanto stabilito in questo articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a partire dall'esercizio finanziario 1994.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 agosto 1993

DEL COLLE

93R0735

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n.37-**Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 dell'8 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all'interno della collettività abruzzese.

2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.

3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all'esercizio delle funzioni previste dalla Conferenza di cui al successivo art. 8.

Art. 2.*Individuazione*

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3.*Campo di attività*

1. Le finalità di cui all'art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi soci-assistenziali, socio-sanitari, e socio educativi.

b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonché alla protezione del paesaggio e della natura;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

Art. 4.*Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. L'istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/1991, è disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle altre strutture organizzative competenti in materia.

4. La richiesta di iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti, nonché del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente quello della richiesta.

Essa deve contenere:

la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente;

la relazione delle attività programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell'ambito del territorio regionale;

l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all'interno dell'organizzazione;

l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;

l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività.

6. Entro novanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.

7. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è pubblicato annualmente su apposito supplemento del B.U.R.A. Copia dell'elenco è inviata all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge n. 266.

Art. 5.*Finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 266/1991.

2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.

3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 266/1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.

4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, è consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.

Art. 6.*Controlli*

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.

2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonché, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.

3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:

a) la regolarità della contabilità;

b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione nel Registro regionale;

c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;

d) il riscontro delle marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte;

e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali datati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell'Organizzazione, di cui:

uno rimane presso l'Organizzazione;

uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;

uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.

7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell'organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.

8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.

Garanzie

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge n. 266 1991.

Art. 8.

Conferenza regionale del volontariato

1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.

2. La Conferenza è composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:

n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione;

n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.

3. L'insediamento della Conferenza avrà luogo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.

La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.

6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.

7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della giunta regionale, esprime pareri obbligatori:

su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato;

sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;

sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale;

sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;

sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.

11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:

far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;

la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;

può promuovere analisi e ricerche sull'andamento delle convenzioni tra Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità.

12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte:

predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo;

verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di consulenza.

Art. 9.

Partecipazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l'Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.

2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell'Assemblea sono a carico della Regione.

Art. 10.

Formazione

1. la Giunta regionale istituisce o promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l'intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.

3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo è finalizzata agli obiettivi di cui all'art. 1 della legge n. 266/1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione di esercizio professionale, ma dà titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.

4. La gestione dei corsi è affidata alle stesse Associazioni -- di cui all'art. 5 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 ed alle norme regionali vigenti -- se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

Art. 11.

Convenzioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Lo schema tipo di convenzione dovrà indicare:

la descrizione degli obblighi delle parti;

la durata del rapporto convenzionale;

le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione;

le modalità del rimborso -- da parte dell'Ente -- delle spese vive sostenute dall'Organizzazione, adeguatamente documentate;

gli oneri a carico dell'Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al decreto del Ministero dell'Industria 14 febbraio 1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari realmente impegnati;

il diritto all'informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell'intervento;

l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'Organizzazione;

le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità della Regione e della libertà dei soggetti destinatari;

l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.

3. Qualora si presenti la necessità di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare:

a) se l'organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell'attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;

b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione rispetto all'utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 32/1987, forniscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante autocertificazione del legale rappresentante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 per la conseguente conferma dell'iscrizione del nuovo albo regionale, conservando l'anzianità maturata.

Art. 13.

Norma finale

1. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 266/1991, le vigenti normative regionali sulle attività di volontariato in materia di protezione civile.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L.R. 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli articoli 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capitoli 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 15.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 agosto 1993

DEL COLLE

93R0736

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 38.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95 avente per oggetto «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 dell'8 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 1) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e di acquacoltura» è soppresso e sostituito dal seguente:

1) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di opere, attrezzature ed impianti a terra per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca marittima ivi comprese le opere infrastrutturali di servizio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 agosto 1993

DEL COLLE

93R0737

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1992, n. 76 recante «Determinazione compensi ai componenti ed ai segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo di cui alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 dell'8 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della L.R. 6 agosto 1992, n. 76 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti ed ai segretari delle commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 operanti nell'ambito delle Unità Locali Socio-Sanitarie spetta un gettone di presenza pari a L. 50.000 lorde per ciascuna-seduta.

Ai soli componenti le commissioni di cui al precedente comma compete, altresì, un compenso forfettario lordo di L. 5.000 per ogni soggetto visitato (pratica definita).

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 6 agosto 1992, n. 76, è sostituito dal seguente: «I compensi di cui al precedente art. 1 non sono dovuti nel caso che l'incarico sia svolto durante il normale orario di servizio e sono aggiornati annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 agosto 1993

DEL COLLE

93R0738

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1992, n. 93, concernente «Norme per lo snellimento delle procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 dell'8 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93, è così di seguito modificato: dopo il termine «sopraelevazione» aggiungere «nonché di adeguamento e miglioramento sismico».

Il terzo comma è così di seguito sostituito: «Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto in duplice esemplare, debitamente firmato da una delle figure professionali previste dalle vigenti norme statali in materia, nonché dal direttore dei lavori».

Art. 2.

L'art. 15 della L.R. 26 ottobre 1992, n. 93 è così sostituito: «Il Servizio del genio civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

Il controllo di cui al comma precedente è effettuato mediante il metodo a campione secondo le percentuali fissate al successivo terzo comma per ciascuna delle seguenti categorie:

A - nuove costruzioni in muratura;

B - sopraelevazione, riparazione, ampliamento, consolidamento e ristrutturazione, nonché adeguamento e miglioramento sismico di edifici di qualsiasi struttura e consistenza;

C - nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato, normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati di predelti materiali o pannelli portanti. Al fine di realizzare un controllo più aderente alle diverse tipologie di nuove costruzioni a struttura intelaiata, la categoria C è distinta nelle sottocategorie:

C1 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie superiori a 5.000 mq;

C2 - nuove costruzioni pluripiano con volumetrie inferiori a 5.000 mq;

D - altre nuove opere e costruzioni non classificabili nelle precedenti categorie.

L'estrazione dei campioni avrà luogo distintamente per i tre campi di indagini e per le categorie di cui al primo comma del presente articolo, cumulando le situazioni presenti in tutti i comuni e mediante l'impiego di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo le seguenti frequenze e sorteggi:

a) per lavori non ancora iniziati, con controllo quindi limitato solo al progetto, i campioni verranno sorteggiati ogni mese sulla base della percentuale del 10% di tutti i progetti di cui risulta accettato il deposito nel mese precedente e per i quali non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori;

b) per i lavori in corso di esecuzione i campioni verranno sorteggiati ogni tre mesi sulla base della percentuale del 10% di tutte le nuove opere e costruzioni interessate per le quali sono già trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori e per le quali questi non risultano ultimati;

c) per lavori ultimati da non più di cinque anni, limitatamente a quelle nuove opere e costruzioni per le quali non sia ancora depositato il certificato di collaudo ai sensi del precedente art. 11, o di regolare esecuzione, ovvero non sia ancora stata comunicata l'autorizzazione di abitabilità e usabilità, i campioni verranno sorteggiati ogni 12 mesi sulla base dell'1% di tutte le nuove opere e costruzioni.

È comunque eseguito un controllo almeno semestrale in ogni comune per ciascun campo di indagini. Nel caso in cui dalle dette percentuali dovessero risultare frazioni di unità, queste saranno sempre arrotondate per eccesso.

Il sorteggio dei campioni è effettuato presso i locali del Servizio del genio civile territorialmente competente a cura di questo e in seduta pubblica della quale viene dato pubblico avviso almeno cinque giorni prima, mediante affissione all'albo dello stesso Servizio oltre che con comunicazione ai locali Ordini e Collegi e alla Associazione dei costruttori.

Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal dirigente del Servizio del genio civile o da suo delegato, che provvede alle operazioni con altri due funzionari regionali che, designati dallo stesso dirigente, prestano assistenza nel procedimento. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il funzionario regionale meno elevato in grado o comunque meno anziano di servizio.

Gli interessati alle pratiche sono informati, a mezzo di lettera raccomandata a cura del dirigente del Servizio del genio civile competente per territorio, sull'esito dei sorteggi, anche al fine di essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli secondo le modalità -- di volta in volta -- fissate dagli stessi tecnici incaricati del controllo.

Dell'esito del controllo il servizio del genio civile dà sommaria comunicazione al committente anche per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni.

Indipendentemente dai controlli a campioni, il Servizio del genio civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, anche se sia stato redatto il certificato di collaudo, se prescritto, o sia redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, ogni qualvolta, a giudizio dell'ingegnere dirigente del Servizio, ciò sia ritenuto necessario o opportuno.

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 23 il richiamo «al precedente art. 14» è sostituito con «al precedente art. 15».

Art. 4.

È abrogato l'art. 21 della L.R. n. 93 del 26 ottobre 1992.

Art. 5.

Alla L.R. 93/1992, è inserito il seguente ulteriore articolo che prenderà la denominazione di art. 24, pertanto il vigente art. 24 assumerà la conseguente numerazione.

In conformità al D.M. 11 marzo 1988 emanato in applicazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo riferito agli interventi di modesto rilievo che ricadono in zone già note, le indagini in sito e di laboratorio possono essere omesse ed, ai fini della progettazione, è ammesso il riferimento a dati e notizie attinenti ad aree adiacenti e a terreni dello stesso tipo. Per detti interventi è sufficiente produrre a corredo del progetto una relazione a firma del progettista stesso sulla idoneità delle soluzioni progettuali adottate in luogo della specifica relazione prevista dall'art. 3.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono definiti di modesto rilievo: gli interventi di straordinaria manutenzione, ampliamenti non superiori al 10% della volumetria complessiva esistente, trasformazioni di costruzioni esistenti con esclusione delle sopraelevazioni, interventi che non siano determinati da dissesti nelle fondazioni e tutti gli altri interventi che non determinino variazione del carico unitario sul terreno di fondazione superiore al 10% del valore di carico esistente. Sono altresì considerate di modesto rilievo le opere riguardanti muri di sostegno in elevazione, di altezza non superiore a m. 3, e le opere di edilizia cimiteriale, quali cappelle gentilizie, tombe e fornetti.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 agosto 1993

DEL COLLE

93R0739

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 41.

Modifiche e rifinanziamento L.R. 11 gennaio 1984, n. 1 concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 17 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è soppresso e sostituito dal seguente:

«Per le finalità di cui al precedente art. 1 è annualmente stanziata una somma attraverso la quale la Giunta Regionale può disporre la concessione di benefici in favore degli operatori della pesca marittima che hanno subito danni.

Il contributo non può superare, in ogni caso, il 50% del valore del natante perduto o del danno da esso subito e, comunque, un importo superiore a lire cento milioni.

Per danno subito si intende il danno al capitale che non sia altrimenti coperto da interventi assicurativi, da contributi di altri Enti Pubblici, dallo Stato o dalla CEE o comunque non risarcibili da terzi responsabili dell'evento».

Art. 2.

L'art. 2 della legge medesima, così come modificata con la L.R. 8 gennaio 1993, n. 1, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Le domande di contributo vanno indirizzate, entro il termine perentorio di giorni quindici dal verificarsi dell'evento calamitoso, al competente settore della giunta Regionale, che dispone gli opportuni accertamenti e che si avvale del Comitato Tecnico per la pesca di cui all'art. 7 della L.R. 95/1982, integrato con esperti in materia, per la valutazione dei danni.

Le spese sostenute per la riparazione dei danni devono essere documentate entro il termine di mesi sei dalla concessione del contributo, a pena di revoca del medesimo».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi» in diminuzione L. 200.000.000;

cap. 072431 denominato «Contributi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» - in aumento L. 200.000.000.

La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1993 è ridotta di L. 200.000.000.

Sul fondo di spesa di cui sopra sono disposti interventi anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate istanze di contributo non ancora concesso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 settembre 1993

DEL COLLE

93R0740

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 10 del 13 febbraio 1990 recante interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 17 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 14 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10, al primo comma viene aggiunto il seguente:

«Ai componenti il CREI residenti all'estero è consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.

Art.

L'art. 16 penultimo comma è così integrato:

è consentita la iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni previsto all'art. 15 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 alle Federazioni e alle Confederazioni delle Associazioni di Emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianità triennale dalla costituzione, purché le Associazioni aderenti siano iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni degli Emigrati o abbiano i requisiti per tale iscrizione.

Art.

All'art. 19, punto *h*), secondo comma, dopo le parole «materiale audiovisivo e radiofonico» va aggiunto «nonché di altra oggettistica prevalentemente riferita alle tradizioni abruzzesi».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 20 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «proprio nucleo familiare» il testo è così modificato: la Giunta Regionale concede un contributo «una tantum» in conto capitale pari al 30% della spesa su un importo massimo di L. 100.000.000 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di L. 50.000.000 nelle altre ipotesi previste al primo comma, punto *b*) della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10.

L'ultimo comma del citato art. 20 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 è soppresso.

Art.

L'art. 21 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 è così modificato:

Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella regione Abruzzo per licenziamento, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante ed agli immigrati extracomunitari residenti nel territorio abruzzese, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste agli articoli 2 e 15 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55.

Art. 6.

Il terzo e quarto comma dell'art. 22 della citata L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 sono così modificati:

La Giunta Regionale istituisce, inoltre, assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati e immigrati e a favore degli immigrati stessi per la frequenza in Italia di Scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di Corsi universitari, Accademie e Conservatori, nonché Borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.

La misura dell'intervento ammonta a L. 600.000 per le Scuole medie inferiori e superiori e a L. 1.000.000 per i Corsi di tipo universitario.

Tale misura verrà applicata a partire dall'anno scolastico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'art. 25 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 è così modificato:

Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall'art. 19, punti *ab*) *d*); *e*) vanno inoltrate all'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale che acquisisce il parere della competente Commissione Consiliare per le domande relative al punto *a*).

Il predetto parere viene reso dalla Commissione Consiliare entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 8.

Nell'art. 17, primo e quarto comma, nell'art. 19, primo comma, nell'art. 22, primo, secondo, terzo e quarto comma e nell'art. 23 la parola «Regione» va sostituita con «Giunta regionale».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 settembre 1993

DEL COLLE

93R0741

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 43.

Allegazione al bilancio regionale del bilancio dell'Azienda Regionale Abruzzese Produzione Incremento Selvaggina (ARA-PI S) anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 17 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione a quello regionale del bilancio per l'esercizio 1993 dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (A.R.A.P.I.S.).

L'Azienda può procedere al finanziamento dei fabbisogni per l'anno 1993 utilizzando il saldo finanziario positivo.

L'Azienda è tenuta a corrispondere in favore del Centro recupero rapaci selvatici la somma di L. 50.000.000, finanziandola con il saldo di cui al secondo comma, inerente all'anno 1989.

Art. 2.

La presente legge va riconnessa, ad ogni effetto in base al suo contenuto, alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 18.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 settembre 1993

DEL COLLE

93R0742

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 44.

Rifinanziamento della L.R. 23 luglio 1992, n. 62 relativa alla adesione della regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 17 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Abruzzo conferma la propria adesione, quale socio promotore, al Consorzio di ricerca del «Gran Sasso», ed in tale qualità partecipa alla costituzione del fondo di dotazione eragando il contributo stabilito in L. 50.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 50.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» - in diminuzione L. 50.000.000.

cap. 12500 denominato «Adesione della regione Abruzzo al Consorzio di ricerca del Gran Sasso» - in aumento L. 50.000.000.

2. La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio è corrispondentemente ridotta.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 settembre 1993

DEL COLLE

93R0743

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1993, n. 45.

Integrazione alla L.R. 6 marzo 1980, n. 17 concernente la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 17 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I contributi concessi ad enti locali per la redazione di piani di recupero nel quadro dell'azione di risanamento di comparti edilizi, di cui all'art. 5 della L.R. 6 marzo 1980, n. 17, non utilizzati per difficoltà inerenti alla approvazione degli strumenti urbanistici propedeutici, o alla individuazione della zona di recupero possono essere impiegati per la ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica, secondo le vigenti norme regionali.

2. A tal fine, i soggetti interessati devono far pervenire alla Giunta regionale - Servizio programmazione - nel termine perentorio di giorni venti dall'entrata in vigore della presente legge, motivata istanza di autorizzazione, anche a sanatoria.

Art.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 settembre 1993

DEL COLLE

93R0744

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993 n. 8.**

Corresponsione di somma forfettaria al personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. del 10 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:-

Art. 1.

Somma forfettaria

1. In applicazione dell'art. 7 del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, come risulta modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438, per l'anno 1993 al personale regionale è corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità.

Art. 2.

Applicazioni agli enti strumentali

1. Le norme di cui alla presente legge sono estese al personale degli enti strumentali di cui alla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 per il quale trova applicazione lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

Art.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge regionale si provvede in termini di competenza e di cassa con gli stanziamenti dei capitoli di spesa 20 e 200 del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 1993

FERRERO

93R0783

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1993 n. 9.

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 10 febbraio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e criteri applicativi della legge

1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione e le autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi tendenti alla regolazione ed al riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli ed alla salvaguardia delle qualità ecologiche, paesaggistiche e culturali nonché delle capacità di autodepurazione dei corpi idrici.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono le province, la città metropolitana, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano; secondo le rispettive competenze.

4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di rilievo nazionale del fiume Po, la Regione collabora con gli organi statali competenti.

Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato -- ramo acque pubbliche -- previste dagli articoli 868 e 917 del vigente codice civile nonché dal testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all'art. 12.

6. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, in caso di calamità naturale, valgono le disposizioni contenute nelle vigenti norme sulla protezione civile e sulle autonomie locali.

7. Ai fini della presente legge per suolo, per acqua, per bacino idrografico, e per sub-bacino valgono le definizioni date dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.

Attività di programmazione, pianificazione ed attuazione

1. Le attività svolte per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si suddividono in programmatiche, pianificatorie e attuative.

2. Le attività programmatiche consistono nella individuazione di criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici.

3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere:

a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali;
b) alla conformità con le norme comunitarie e nazionali in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di protezione civile e di salvaguardia dei beni ambientali;

c) alla realizzazione di un sistema informativo regionale compatibile con il sistema unico nazionale di cui alle leggi 18 maggio 1989 n. 183 e 28 agosto 1989 n. 305;

d) al risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione degli usi civili e produttivi, del tempo libero, della ricreazione, del turismo, e alla definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e fitofarmaci in agricoltura;

e) alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficace rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale degli alvei sottesi;

f) al consolidamento dei versanti contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto, alla sistemazione ed alla regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci a mare mediante, ove possibile, rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonché alla salvaguardia delle zone umide e alla protezione delle coste degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine;

g) alla gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

h) alla regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge, ai fini della loro tutela ambientale nonché alla salvaguardia e alla conservazione delle aree demaniali, fatte salve le norme vigenti per la gestione dei parchi fluviali e di aree protette.

4. Le attività di pianificazione riguardano:

a) la compilazione e l'aggiornamento dei piani di bacino idrografico;

b) la disciplina delle attività estrattive negli alvei delle acque pubbliche, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste e la scomparsa dei biotopi tipici delle zone umide;

c) il riordino del vincolo idrogeologico.

5. Le attività attuative curano in particolare:

a) le opere di consolidamento a difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto ovvero di trasferimento di abitati medesimi;

b) le opere di bonifica montana per la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili, la sistemazione, con conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, nonché la loro manutenzione straordinaria con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, idraulico agrari, silvo-pastorali e di forestazione;

c) le opere idrauliche per la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, per la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolinatori, diversivi od altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, nonché con interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini e delle sponde, nonché le opere di manutenzione straordinaria agli interventi anzidetti;

d) le opere per la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, nonché la loro manutenzione straordinaria;

e) il contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde sotterranee;

f) la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo;

g) la prevenzione e l'allerta svolte dagli enti periferici operanti sul territorio;

h) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la polizia delle acque;

i) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere, nei casi previsti dalla legge;

l) la responsabilizzazione, la partecipazione e la sollecitazione di atteggiamenti attivi da parte delle popolazioni anche mediante forme di volontariato;

m) l'informazione ed il supporto per le riconversioni da attuare a cura dei titolari di interessi pubblici e privati sottoposti a rischi di pericoli per dissesti idrogeologici nei bacini idrografici.

Art. 3.

Attività della Regione

1. La Giunta regionale:

a) collabora nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po;

b) adotta, d'intesa con la regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, propone al Consiglio regionale l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale adottati dal Presidente della Giunta regionale, nonché dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 19;

c) provvede alla concessione e liquidazione dei sussidi e contributi per gli interventi su opere pubbliche dovuti a calamità naturali;

d) provvede alla gestione delle risorse attribuite alla regione dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;

e) predispose annualmente la relazione da inviare al Consiglio regionale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione degli interventi in corso, di cui formano parte integrante le relazioni annuali delle province e della città metropolitana di cui al comma 5 dell'art. 4;

f) formula parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta:

a) approva i criteri di cui all'art. 2 comma 2;

b) delimita i bacini idrografici di rilievo regionale e gli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per i quali deve essere redatto un unico piano di bacino;

c) approva i piani di bacini idrografici di rilievo regionale;

d) approva, d'intesa con la regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra;

e) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po;

f) approva i programmi triennali di intervento di cui all'art. 19.

Art. 4.

Attività della provincia

1. Alla provincia spettano le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità di bacino di cui agli articoli 7 e 12 alla elaborazione del piano di bacino e del programma triennale di interventi, per quanto attiene ai bacini regionali ed interregionali e formula proposte alla regione, per quanto attiene al bacino di livello nazionale del fiume Po;

b) realizza le opere idrauliche di terza categoria di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e le opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019 e provvede agli interventi di manutenzione;

c) realizza le opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità montane;

d) svolge attività di polizia idraulica di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive integrazioni e modificazioni, di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 8;

e) svolge attività inerenti alle acque ed impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche relativamente agli impianti non superiori a 150.000 volts, già esercitate dalle regioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 e degli articoli 87 e 88, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 con esclusione delle competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge, in caso di opposizione validamente formulata in sede istruttoria;

f) provvede alle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64;

g) esprime parere sulle richieste di sclassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 829 del codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, in conformità, alle previsioni del piano di bacino, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge;

h) provvede al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità montane, alle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, nonché al rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42 comma 3 della medesima legge, previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato;

i) provvede agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1^o novembre 1959 n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi, nonché, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge, per quelli sempre di altezza inferiore a 5 metri che determinano un invaso da 5.000 a 50.000 metri cubi e del Comitato di cui all'art. 9 della presente legge per quelli compresi fra i 5 e i 10 metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 50.000 metri cubi e sino a 100.000 metri cubi;

2. Il Comitato tecnico provinciale, di cui all'art. 10, esprime parere vincolante su:

a) le autorizzazioni relative a opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno;

b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo od altra forma di asportazione che comportino movimenti di materiali che superano i 2000 metri cubi;

c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20;

d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 66 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.

3. Le funzioni relative alle attività trasferite devono essere svolte nel rispetto dei criteri direttivi emanati dall'Autorità di bacino e gli atti conseguenti devono essere coerenti con le indicazioni dei piani di bacino adottati.

4. Per la realizzazione delle opere di bonifica montana previste alla lettera c) del comma 1, la provincia adotta un programma triennale di interventi che viene approvato dalla Giunta regionale.

5. Sulla base del programma triennale la provincia adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma stralcio che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno la provincia inoltra alla regione una relazione riferita all'anno precedente avente per oggetto l'attuazione delle funzioni tecnico-amministrative trasferite con la presente legge, con particolare riferimento qualitativo e quantitativo ai servizi di polizia idraulica e, laddove sussistano, ai servizi di piena, di navigazione interna e di pronto intervento idraulico.

Art. 5.

Attività della città metropolitana

1. Sono attribuite alla città metropolitana, per il territorio di competenza, le funzioni assegnate alle province dalla presente legge.

Art. 6.

Attività delle comunità montane

1. Le comunità montane, fermo restando il futuro assetto a seguito della applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in materia di difesa del suolo e nell'ambito territoriale di competenza svolgono le funzioni relative a:

a) realizzazione e collaudo delle opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge 16 aprile 1984 n. 22;

b) tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, previo parere dell'amministrazione provinciale;

c) rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, a seguito di parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

TITOLO II

AUTORITÀ DI BACINO

Art. 7.

Autorità di bacino di rilievo regionale

1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, è istituita l'Autorità di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 3 come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico regionale;

c) i Comitati tecnici provinciali e della città metropolitana.

Art. 8.

Comitato istituzionale

1. Il Comitato istituzionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuali dalla Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, dal Presidente delle amministrazioni provinciali, dal Sindaco della città metropolitana o loro delegati, da un rappresentante regionale dell'Unione nazionale delle comunità montane.

2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 9:

a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché, a seguito delle istruzioni e dei finanziamenti statali, di cui all'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183, per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e, laddove ne sussistano le condizioni, dei servizi di piena e di navigazione interna;

b) stabilisce gli specifici criteri, metodi e obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 2, lettera a) della presente legge nonché all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183;

delibera ai fini dei commi 2 e 5 dell'art. 16 sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento;

d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino e le modalità per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub-bacini ad ambiti comprendenti più bacini idrografici;

assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque con i piani di bacino;

f) verifica l'attuazione dei piani di bacino;

g) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;

h) collabora con i servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183;

coordina l'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici e ambientali di intesa con i Servizi tecnici nazionali;

i) valuta le proposte formulate dalla Conferenza provinciale per la difesa del suolo di cui all'art. 11 e acquisisce il parere qualora ritenuto opportuno.

Art. 9.

Comitato tecnico regionale

1. È istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino.

2. Il Comitato tecnico regionale, previa verifica delle fasi attuative, della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi, esprime parere sul piano di bacino, con eventuale richiesta di modifiche. Predispose altresì il programma triennale di intervento.

Il Comitato tecnico regionale, si avvale del Servizio regionale della difesa del suolo e del dirigente di un ufficio del Servizio regionale della tutela dell'ambiente, utilizzando le strutture tecniche regionali.

4. Il Comitato tecnico regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il dirigente del Servizio difesa del suolo che lo presiede e dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente, con funzioni di vice presidente;

b) un dirigente dei seguenti Servizi: beni ambientali e naturali, produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, pianificazione territoriale, o loro sostituti;

c) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) cinque esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo nelle materie trattate nei piani di bacino, nominati dalla Giunta regionale, in modo che nell'ambito del Comitato siano comprese, fra le altre, le seguenti competenze specifiche: geologia, geomorfologia e idrogeologia, scienze forestali e pedologiche, scienze naturali, chimica ambientale e ingegneria idraulica. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina, salvo loro riconferma per una sola volta.

5. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio difesa del suolo.

7. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti insediati.

8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i tecnici degli enti locali interessati, nonché il Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all'art. 10 della presente legge, competente per territorio.

9. La Giunta regionale può delegare, ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, il responsabile del servizio difesa del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dei comitati dell'autorità di bacino di rilievo regionale.

Art. 10.

Comitato tecnico provinciale e della città metropolitana

1. Sono istituiti i Comitati tecnici provinciali ed il Comitato tecnico della città metropolitana che sono organi tecnico-amministrativi periferici dell'Autorità di bacino.

2. I Comitati curano, nei termini stabiliti dal Comitato tecnico regionale, la elaborazione del piano di bacino, sulla base dei criteri, dei metodi, dei tempi e delle modalità di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 8, avvalendosi, per le funzioni amministrative, delle strutture dell'amministrazione provinciale e della città metropolitana.

3. Il Comitato è nominato dal Presidente della provincia e dal Sindaco della città metropolitana ed è composto da:

a) il Presidente della provincia o il Sindaco della città metropolitana, o loro delegato, che lo presiede;

b) due dirigenti di seconda qualifica nominati, unitamente ai supplenti, dalla Giunta regionale, di cui almeno uno componente del Comitato tecnico di cui all'art. 9;

c) due dirigenti dell'Amministrazione provinciale o della città metropolitana, o loro sostituti, competenti in materia di: difesa del suolo, ambiente, pianificazione territoriale, protezione civile;

d) un dipendente del ruolo tecnico per ognuna delle comunità montane operanti nel territorio provinciale o della città metropolitana;

e) due esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo, di cui uno specializzato in materie geologiche e l'altro in discipline naturalistiche nominati dalla Giunta provinciale o dalla Giunta della città metropolitana. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere riconfermati una sola volta.

4. La designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 3 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della provincia o il Sindaco della città metropolitana provvede alla costituzione, salvo successive integrazioni.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale o della città metropolitana.

6. Per la validità delle adunanze del Comitato tecnico è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti insediati.

I rappresentanti tecnici dei comuni territorialmente competenti possono essere invitati alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

Art. 11.

Conferenze provinciali e della città metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque

1. Sono istituite le Conferenze provinciali e della città metropolitana per la difesa del suolo e delle acque.

2. La Conferenza provvede ai seguenti compiti:

a) formula istanze ed orientamenti sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento, sulle iniziative riguardanti la difesa del suolo e la tutela delle acque;

b) svolge funzioni consultive su richiesta del Comitato istituzionale o delle provincie.

3. La Conferenza ha sede presso la provincia e si riunisce almeno una volta all'anno.

4. La Conferenza può convocare, senza facoltà di voto, i sindaci e i presidenti delle comunità montane, quando non rappresentati in sede di Comitato, ove si tratti di aspetti relativi ad un particolare ambito territoriale.

5. La Conferenza provinciale viene chiamata a svolgere ulteriori funzioni secondo i rispettivi statuti e regolamenti provinciali assicurando la partecipazione popolare di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Alla Conferenza provinciale partecipano:

a) il presidente della provincia in qualità di presidente;

b) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

c) i sindaci o gli assessori delegati dei comuni con più di ventimila abitanti nominati dal Consiglio provinciale;

d) quattro sindaci o assessori delegati dei comuni con meno di ventimila abitanti, nominati dal Consiglio provinciale;

e) il responsabile o suo delegato del Presidio multizonale di prevenzione competente per il territorio provinciale;

f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative;

g) il presidente o un suo delegato delle società o aziende pubbliche o private per la distribuzione idropotabile;

h) il presidente o un suo delegato dei consorzi di bonifica;

i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

l) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

m) un rappresentante designato dalle associazioni pescasportive;

n) un rappresentante dell'associazione degli industriali;

o) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani;

p) un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti.

7. I componenti della Conferenza sono nominati dal presidente della provincia e durano in carica cinque anni. La designazione dei componenti di cui alle lettere f), i), l), m), n), o), p), del comma 6, deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della Conferenza provvede ugualmente alla costituzione della medesima, salvo successive designazioni.

8. Con provvedimenti delle amministrazioni provinciali viene disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento delle conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.

Art. 12.

Autorità di bacino del fiume Magra

1. La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana, la formazione del comitato istituzionale di bacino, del comitato tecnico e della segreteria tecnico-operativa, per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra; alla programmazione degli interventi, alla definizione delle modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

2. Per la elaborazione, adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall'art. 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Magra, il comitato istituzionale dell'Autorità medesima adotta il regolamento che viene approvato, di intesa, dalle regioni interessate.

Art. 13.

Autorità di bacino del fiume Po

1. Il presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po.

2. A far parte del Comitato tecnico per il bacino del fiume Po sono nominati il dirigente del servizio difesa del suolo ed il dirigente del servizio tutela dell'ambiente quale supplente.

Art. 14.

Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali, provinciali e della città metropolitana

1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 12, comma 3 della presente legge.

2. Ai componenti del Comitato tecnico di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 9 ed ai componenti dei comitati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 10 si applicano le indennità ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai componenti del comitato di cui alla lettera *d)* dell'art. 9 ed alla lettera *e)* dell'art. 10, è corrisposto il compenso a vacanza previsto dalle rispettive tariffe professionali nella misura fissa, o in mancanza, in quella minima ivi stabilita.

TITOLO III

PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

Art. 15.

Contenuti del piano di bacino

1. Il piano di bacino deve contenere:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle comunità montane, nonché dei vincoli, previsti: dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, dal piano territoriale di coordinamento paesistico, dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale, nonché da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, nonché dai piani faunistici ed ittici;

b) l'individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 nonché di quelle da esentare da tale vincolo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22;

c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

d) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

e) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, del ripristino fluviale in caso di particolari situazioni di degrado nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

g) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, degli interventi di ingegneria volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini, delle sponde e dei litorali nonché di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del suolo e delle acque dagli inquinamenti;

h) le attività estrattive con particolare riferimento agli impianti generati sui sistemi idrogeologici, ecologico-ambientali, paesistici ed infrastrutturali;

i) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera *g)* qualora siano già state intraprese con stanziamenti previsti in legge;

l) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

m) la valutazione preventiva, del rapporto costi-benefici, dell'impianto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici con indicazione delle fasce inedificabili a margine dei corsi d'acqua e delle distanze degli scavi, delle piantagioni, della viabilità e degli edifici dal piede delle sponde naturali o in muratura o di quello esterno degli argini artificiali, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 96 lettera *f)* del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

p) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

q) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

il rilievo delle utilizzazioni per la navigazione, per la pesca od altre;

il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le qualità;

r) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto, del degrado o dell'inquinamento;

u) la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, previste nei piani medesimi, nonché dei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

le modalità con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei comuni interessati;

z) la individuazione delle sezioni caratteristiche del corso d'acqua ove rilevare periodicamente gli indici biologici con eadenza stabilita nonché dei siti significativi ove collocare centraline di rilevamento delle caratteristiche meteorologiche, dei deflussi e della qualità delle acque.

Art. 16.

Formazione del piano di bacino

1. Il piano di bacino, elaborato dal Comitato tecnico provinciale o dalla città metropolitana e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico regionale ed il Comitato istituzionale, previa adozione da parte del presidente della Giunta regionale, è pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

2. Il presidente della Giunta regionale adotta il piano di bacino e lo trasmette alle province, alla città metropolitana, ai comuni, ed alle comunità montane interessate nonché al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Della avvenuta adozione del piano di bacino è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di cui al comma 6 dell'art. 17.

4. Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al comune territorialmente competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni, con proprie deliberazioni consiliari, trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie osservazioni al piano, integrate dal giudizio sulle singole osservazioni pervenute.

5. Nei successivi novanta giorni il Comitato tecnico regionale, valutate le osservazioni ricevute, sentito in merito il Comitato tecnico provinciale o della città metropolitana, esaminate, qualora pervenute, le osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, esprime le proprie determinazioni sul piano inoltrandole al Comitato istituzionale che, nei successivi sessanta giorni, approva, per quanto di competenza, il piano di bacino. Detto piano è così trasmesso alla Giunta regionale che, senza indugio, lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione. Qualora il Comitato istituzionale non approvi il piano di bacino, lo rinvia, con parere motivato, al Comitato tecnico regionale.

6. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato.

8. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli aggiornamenti al piano di bacino devono essere approvati con le procedure di cui al presente articolo.

10. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi nazionali e regionali. La regione o la provincia provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove necessario, i propri piani territoriali di coordinamento ed i programmi regionali o provinciali.

Art. 17.

Efficacia del piano di bacino

1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere *h), e), f), g), i), l), o), p)*, dell'art. 15 quali delle proprie previsioni prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando, ove occorra, e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste in conformità alle leggi vigenti.

3. Il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all'adeguamento provvede d'ufficio la Regione.

4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione, le province e la città metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Nei casi previsti dalle lettere *h), e), f), g), i), l), o), p)*, dell'art. 15, dalla data di adozione del piano di bacino, si applicano le ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, fino all'approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di coordinamento provinciale, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono disciplinati con legge regionale.

Art. 18.

Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja

1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorità di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale.

2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16, il piano di bacino del fiume Centa è trasmesso alla regione Piemonte per l'acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento: trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l'accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunzi nel termine indicato.

3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorità francesi interessate, al piano del fiume Roja, si procede con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 19.

Programmi triennali di intervento

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonché dei servizi di piena, di pronto intervento idraulico e di navigazione interna;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni od altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di livello regionale, possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni.

3. La città metropolitana, le province, le comunità montane, i comuni e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione dei Comitati istituzionali interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 20.

Adozione dei programmi

1. Il Presidente della Giunta regionale, sottopone alla Giunta regionale il programma triennale elaborato su proposta del Comitato istituzionale, per i bacini di livello regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

2. Il programma di cui al comma 1 viene trasmesso, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, al Ministro dei lavori pubblici per l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183, tenendo presente che l'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità e alle intese.

3. I programmi triennali di intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, sono adottati d'intesa con la regione Toscana.

Art. 21.

Erogazione del finanziamento

1. La Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento delle opere, sulla base del programma triennale degli interventi, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al finanziamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, per quelli a carico della regione.

2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.

Art. 22.

Difesa coste

1. Le funzioni regionali relative alla difesa delle coste, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri nonché nei limiti dei finanziamenti definiti dallo Stato, sono subdelegate alle province ed alla città metropolitana.

Art. 23.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria

1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'articolo 4, per l'esecuzione di opere ed atti previsti dagli articoli 97, 98 e 99 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 nonché per l'esecuzione di derivazioni d'acqua di cui al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Consorti idraulici

1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell'abrogazione delle disposizioni di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523, relative alla costituzione degli stessi, disposte con l'articolo 34 della legge 18 maggio 1989 n. 183, ed in adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1 del d.l. 12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 547, restano a carico della regione le somme dovute dai privati ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523, e successive modificazioni per le opere nuove e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili di terza categoria eseguite, in corso di esecuzione, o da eseguire a cura della regione.

2. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dalla regione, né al rimborso di quelle versate alla regione stessa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le province esercitano le funzioni già esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria, soppressi con legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi medesimi.

4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 183/1989, in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale di ruolo al 31 dicembre 1988 messo a disposizione della regione, provvede con propria deliberazione, d'intesa con gli enti di destinazione, alla assegnazione provvisoria di personale alle province interessate.

5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione, alla CPDEL e all'INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 i beni, facenti parte del patrimonio degli enti, sono assegnati in uso alle province nel cui territorio gli stessi sono ubicati. La Giunta regionale, altresì, individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subentrare le province per garantire la continuità delle funzioni.

Art. 25.

Svolgimento attività enti locali

1. Sono soppressi i Servizi provinciali del Genio civile di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni trasferite alle province.

2. La Giunta regionale nei termini di cui all'articolo 30 provvede con propria deliberazione e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 a trasferire il personale appartenente ai soppressi Servizi del Genio civile secondo le indicazioni della allegata tabella «A»; i dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede a trasferire alle province i beni dei servizi soppressi secondo le relative ubicazioni territoriali.

4. Al servizio regionale della difesa del suolo sono attribuite le competenze relative ai danni alluvionali ed opere di ripristino nell'ambito della competenza regionale.

5. Alle province ed alla città metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato da bacini di livello regionale, i finanziamenti di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183.

6. Per l'esercizio delle funzioni attribuite di cui alla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia.

7. Le province, la città metropolitana e le comunità montane sono tenute a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.

Art. 26.

Regime transitorio

1. Sino all'approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili, nei corsi d'acqua pubblici, quelle opere od attività che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire:

a) una naturale diversificazione degli habitat con il conseguente aumento quali-quantitativo delle specie e delle popolazioni animali e vegetali presenti;

b) un costante equilibrio idraulico, idrogeologico e idrogeomorfologico di base;

la filtratura e l'autodepurazione dai carichi inquinanti;

d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee;

il ripascimento naturale delle spiagge litoranee.

Sono in particolare vietati i seguenti interventi:

a) le coperture e tombature dei corsi d'acqua pubblici di ogni grandezza e portata non inquadabili fra i ponti;

b) le nuove edificazioni ad una distanza inferiore a metri venti, all'interno del perimetro dei centri urbani, e a metri quaranta, al di fuori di esso, dai corsi d'acqua pubblici a sponde naturali o protette, misurata dal piede della sponda e dell'opera di protezione e, comunque, dal limite della proprietà demaniale. L'autorità competente in materia di polizia idraulica può autorizzare deroghe alla distanza suddetta comunque non inferiori a metri tre e a metri dieci, rispettivamente all'interno ed all'esterno del perimetro dei centri urbani. Tali deroga deve tener conto del regolare deflusso senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con tempo di ritorno di almeno duecento anni o, se maggiore, della portata certificata dal servizio idrografico dello Stato per il litorale ligure - tirrenico.

Tale deroga può essere concessa anche nei casi in cui la notevole acclività del versante interessato, esterno al perimetro del centro urbano, rende in modo assoluto, documentato da apposita relazione idraulica, geologica e geotecnica, influente sul regime del corso d'acqua per le portate suddette, la presenza della nuova edificazione, per la quale dovranno essere esclusi pericoli di allagamenti o di erosioni al piede.

Restano ferme le maggiori distanze stabilite dalle discipline vigenti nelle diverse località;

c) le nuove edificazioni a distanza inferiore a metri dieci dal piede esterno degli argini maestri soprelevati dal piano di campagna per i corsi d'acqua arginati, per le portate anzidette, con manufatti in terra, ovvero in muratura o conglomerato cementizio;

d) le difese di sponda che comportano il restringimento della larghezza degli alvei naturali, nonché le nuove inalveazioni e le rettificazioni di questi ultimi;

e) le pavimentazioni cementizie continue del fondo degli alvei;

f) i rinterri e la realizzazione di nuovi approdi turistici per natanti da diporto, riempimenti a mare ed ampliamenti di bacini portuali industriali e commerciali senza la elaborazione della preventiva valutazione di impatto ambientale;

g) l'estrazione di ciottoli o altra forma di asportazione che non sia connessa alla pulizia e risagomatura dell'alveo.

3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 gli interventi di cui al comma 2, lettere *a)* ed *e)* che si rendono necessari per garantire la pubblica o privata incolumità e di cui al medesimo comma, lettere *a)*, *d)* ed *e)* che si rendono necessarie per garantire la tutela igienico-sanitaria pubblica o per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonché quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti efficaci a norma di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3, il competente servizio regionale emana le apposite circolari per l'attuazione del comma 1 e del comma 2.

Art. 27.

Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 e il parere per le sciasfiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte, nei corsi d'acqua pubblici sono assentiti, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.

Art. 28.

Individuazione di zone particolarmente degradate

1. L'autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino individuato entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico, paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.

Art. 29.

Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della regione

1. Fino alla approvazione del piano di bacino del fiume Po, del piano di bacino del fiume Magra e dei piani di bacino di rilievo regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative all'intervento finanziario della regione, nelle materie della difesa del suolo esclusivamente:

a) Per la esecuzione delle opere idrauliche classificate di terza categoria ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento di movimenti franosi interessanti centri abitati; classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e del d.lgt. 30 giugno 1918 n. 1019;

b) per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria ed idraulico-forestale previste dall'articolo 28 della legge 16 aprile 1984 n. 22, delle opere di bonifica montana previste dall'articolo 30 della detta legge regionale, nonché delle opere di bonifica integrale previste dal r.d.l. 13 febbraio 1933 n. 215.

Art. 30.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. Il trasferimento alle province delle funzioni di cui all'articolo 4 e del relativo personale di cui alla tabella A decorrere dal 1° gennaio 1994: prima di tale data di Giunta regionale provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso.

2. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 30 giugno 1993, rimane di competenza della regione.

Art. 31.

Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236

1. Sino all'emanazione della disciplina regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, le competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono esercitati dalle province, previo parere vincolante del comitato tecnico dell'autorità di bacino di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 32.

Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37

1. I sussidi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale, su istanza documentata degli enti locali interessati.

Nella domanda devono essere evidenziate:

a) l'impossibilità per l'ente di provvedere all'esecuzione degli interventi a proprio totale carico;

b) la garanzia in ordine alla copertura finanziaria della spesa non assistita dal sussidio regionale;

la gravità dello stato di pericolo;

d) al disagio delle popolazioni interessate.

2. Il competente servizio regionale comunica agli enti la possibilità di concessione del sussidio e fissa, contestualmente, il termine per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera da realizzare.

3. Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità del bilancio concede il sussidio e fissa i due termini, iniziale e finale entro i quali l'opera deve essere iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, ovvero uno solo di essi, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede al recupero delle somme eventualmente corrisposte.

4. All'ente inadempiente è preclusa la possibilità di presentare, per l'anno successivo, domanda di richiesta di sussidio per analoghi interventi.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

1815 «Consolidamento e trasferimento di abitati» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*;

1820 «Concorsi, sussidi ed interventi per opere pubbliche di interesse pubblico in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni», per gli interventi di cui articolo 3, comma 1, lettera *c)* attinenti a tali opere;

1845 «Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da calamità naturali» per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* attinenti a tali opere;

2200 «Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *f*), attinenti a tali opere;

2205 «Interventi per l'attuazione e riparazione di opere pubbliche di bonifica montana» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*);

2215 «Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di terza categoria» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c*;

2220 «Opere di difesa degli arenili: contributi in conto capitale» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *d*);

2230 «Opere di difesa degli arenili: contributi costanti trentacinquennali - nuovi limiti di impegno» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *d*;

b l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:

2201 «Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza categoria» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *f*); attinenti a tali opere per memoria;

2240 «Spese per la realizzazione dei piani di bacino», per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), attinenti a tali spese per memoria;

2245 «Spese per l'informatizzazione dei piani di bacino» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), attinenti a tali spese per memoria;

2248 «Spese per il finanziamento delle autorità di bacino» per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 9, e di cui all'articolo 12, comma 3 per memoria.

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:

a nello stato di previsione dell'entrata mediante istituzione del capitolo 1303 «Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 in materia di difesa del suolo» per memoria;

b nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitali analoghi a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo nonché, per la ripartizione di cui all'articolo 22, comma 5 mediante l'istituzione del capitolo 2255 «Fondo per lo svolgimento, da parte delle province, del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *h*) per memoria.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Agli oneri di cui all'articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali».

5. Per quanto concerne le spese del personale di cui al comma 2 dell'articolo 25 si provvede esclusivamente alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dalla regione mediante istituzione a partire dall'anno finanziario 1994 del capitolo 0579 «Spese per il personale trasferito alle province per le funzioni in materia di difesa del suolo».

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 34.

Abrogazione e sostituzione di norme

1. Sono abrogati: l'articolo 18, comma 1 e l'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37; l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 22.

2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.

Art. 35.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 1993

FERRERO

Omissis

93R0784

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1993 n. 10.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1993.

Publicata nel Suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 3 marzo 1993)

Omissis

93R0785

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1993 n. 11.

Autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature del Comune di Genova in ambito portuale.

Publicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 14 aprile 1993;

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Scarichi nelle acque portuali

1. Fino alla realizzazione delle condotte di scarico che consentano il rispetto delle distanze e delle profondità stabilite in applicazione dell'articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 1^a settembre 1982 n. 38, per i punti di scarico dei depuratori delle acque reflue urbane, la Provincia di Genova, su richiesta del Comune di Genova, può autorizzare gli scarichi nelle acque portuali dei depuratori siti in Darsena ed in Sestri Ponente, purché gli stessi rispettino i limiti di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e purché non siano di ostacolo o di limite alla manovra e alla operatività dei natanti e dei veicoli terrestri di interscambio.

Art. 2.

Autorizzazione allo scarico

1. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, è rilasciata l'autorizzazione temporanea, nella quale devono essere stabiliti i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti, nonché il termine per la messa a punto degli stessi. Il periodo suddetto non può essere superiore a due anni.

2. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità di cui alla presente legge. L'autorizzazione, non rinnovabile, ha validità non superiore a cinque anni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea.

Art. 3.

Programma di interventi

1. Entro il 31 dicembre 1993 il Comune di Genova deve presentare alla Provincia di Genova un programma di Interventi per la realizzazione, entro e non oltre il termine stabilito per la durata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, delle opere che consentano l'allontanamento degli scarichi al fine di consentire il rispetto delle distanze e profondità indicate all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1982 n. 38.

Art. 4.

Monitoraggio delle acque

1. La provincia di Genova, al fine di verificare gli effetti degli scarichi sulle acque portuali, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea, realizza un sistema di monitoraggio delle acque stesse stabilendo le stazioni di campionamento, i parametri da rilevare e la frequenza dei campionamenti stessi; i campionamenti devono avere una cadenza almeno mensile. I parametri da rilevare dovranno consentire un giudizio sullo stato trofico e microbiologico delle acque.

2. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento delle condizioni della qualità delle acque portuali, la Provincia di Genova procede o all'integrazione dell'autorizzazione rilasciata con ulteriori prescrizioni o alla revoca della stessa.

3. Gli scarichi dei depuratori di cui alla presente legge devono essere controllati almeno una volta ogni quindici giorni.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte dal presidio multizonale di prevenzione, previsto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, competente per territorio.

2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria locale competente per territorio, per quanto concerne le questioni relative all'igiene ed alla salute pubblica.

Art. 6.

Spese

1. Le spese di installazione e gestione degli strumenti per il controllo degli scarichi e per il monitoraggio sono a carico del comune di Genova.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 22 marzo 1993

FERRERO

93R0786

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993 n. 12.

Interventi in conto capitale sul fabbricato adibito a Casa dello Studente dell'E.R.S.U.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 21 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA ADOSSETO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributo all'E.R.S.U.

1. La Regione Liguria partecipa alla ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Genova, corso Gastaldi, adibito dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - E.R.S.U. - a casa dello studente, con un intervento in conto capitale di lire 2.600.000.000.

Art. 2.

Concessione e liquidazione del contributo

1. La Giunta regionale concede il contributo e liquida il 50 per cento alla consegna dei lavori, il 40 per cento alla documentata esecuzione di non meno del 50 per cento dei lavori appaltati, il saldo alla rendicontazione totale del contributo assegnato previo collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a L. 2.600.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 del capitolo 5687 «Contributi in conto capitale all'ente regionale per il diritto allo studio universitario - E.R.S.U. - per interventi di ristrutturazione del fabbricato adibito a casa dello studente» con lo stanziamento di L. 2.600.000.000 in termini di competenza.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 30 marzo 1993

FERRERO

93R0787

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993 n. 13.

Norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 21 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito dei criteri generali nazionali, provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale.

2. L'anagrafe ha lo scopo di garantire il corretto uso del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a contributo pubblico e di acquisire in modo sistematicamente aggiornato le conoscenze sugli utenti e sugli alloggi da utilizzare per le attività normative e programmatiche del settore, nonché di contribuire alla formazione dell'anagrafe stessa su base nazionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale comprende i dati relativi:

- a) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) agli alloggi pubblici occupati ai sensi della lettera a);
- c) ai beneficiari di contributi pubblici per l'edilizia residenziale, in qualunque forma concessi ed erogati;
- d) agli alloggi di proprietà dei beneficiari di cui alla lettera c); agli alloggi pubblici altrimenti occupati e a quelli non occupati perché in attesa di assegnazione, di riassegnazione, in corso di recupero o per altro motivo;
- f) agli occupanti a qualunque titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli utenti di alloggi con patto di futura vendita e di alloggi già venduti.

2. Ai sensi del comma 1 sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art.

Obblighi degli utenti

1. I soggetti di cui alle lettere a), c), ed f) dell'articolo 2, sono obbligati a fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare sulla base delle richieste formulate dalla Regione o dagli enti all'uopo incaricati.

2. Per i soggetti di cui alla lettera c) l'obbligo è esteso ai dati relativi al proprio alloggio.

3. Ai fini delle verifiche di non duplicazione dei benefici vengono registrati nell'anagrafe dell'utenza i dati anagrafici dell'utente o beneficiario e del coniuge non legalmente separato, o del convivente more uxorio.

4. Fatti in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge, ai soggetti che non consentano l'acquisizione dei dati indispensabili per la formazione dell'anagrafe dell'utenza la Giunta regionale, previa diffida, sospende i benefici nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 e dispone il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34.

Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono comunque corrispondere l'equo canone a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani» aumentato del 10 per cento. Trascorsi tre anni di non motivato invio dei dati richiesti, il comune, su segnalazione dell'ente gestore pronuncia la decadenza dalla condizione di assegnatario.

Art. 4.

Obblighi degli enti proprietari o gestori

1. Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, supporti informatici recanti i dati di identificazione anagrafica degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del rispettivo coniuge, i dati relativi al reddito e alle condizioni d'uso e i dati di identificazione dell'alloggio utilizzato, nonché i dati, nella forma analitica o sintetica richiesta dalla Regione, relativi al canone di locazione dell'alloggio, alla sua consistenza, allo stato di manutenzione e agli interventi effettuati e occorrenti sull'organismo abitativo e sull'alloggio.

2. L'entità e le modalità di codificazione e memorizzazione dei dati sono stabilite dalla Regione e aggiornate nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale.

L'obbligo riguarda tutti gli alloggi in proprietà o in gestione agli Istituti.

4. I comuni e gli enti pubblici proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ancora affidati, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34, in gestione allo IACP competente per territorio o esclusi dal suddetto obbligo, sono tenuti a fornire i dati di cui ai commi precedenti direttamente alla Regione Liguria, su supporti magnetici, o, in mancanza, cartacei.

Gli enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513 «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica», a fornire alla Regione o agli enti proprietari o gestori, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza.

6. Gli IACP e gli enti che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio residenziale pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 5, o che li forniscono in modo ampiamente carente, sono esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti statali e regionali disposti dalla Regione per l'edilizia residenziale, fino a che i dati non vengano forniti.

Art. 5.

Modalità di formazione e gestione dell'anagrafe

1. La Giunta regionale, fino alla completa entrata a regime dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, approva piani annuali o pluriennali con i quali stabilisce gli obiettivi di estensione e di completezza da raggiungere nel successivo periodo.

2. Ciascun IACP, in conformità alle direttive regionali di coordinamento dell'informatizzazione delle proprie attività, costituisce un unico archivio contenente i dati necessari alla propria attività istituzionale, dal quale deriva i dati e le informazioni occorrenti per l'anagrafe.

La Regione riceve annualmente dagli IACP e, in via transitoria, dai comuni e dagli altri enti proprietari, i dati previsti nel piano di attuazione di cui al comma 1, provvede al loro inserimento nell'anagrafe regionale e ai controlli di consistenza e congruità, anche in relazione alle risultanze dei propri archivi relativi alle attività di nuova costruzione, di recupero o di acquisto disposte nei programmi di intervento approvati.

4. La Regione, al fine di non duplicare i benefici alla stessa persona o allo stesso nucleo familiare, forma e conserva un archivio esteso a tutti gli utenti di cui all'articolo 2, comprendendovi i dati relativi alle diverse forme di contribuzione rilevanti nel corso delle attività gestite o delegate.

5. La Giunta regionale predispone un elenco, su base provinciale, degli utenti e dei beneficiari e lo invia al Consiglio regionale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

6. La Regione utilizza i dati dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, nonché dell'archivio dell'utenza potenziale, per le elaborazioni finalizzate alla determinazione dei fabbisogni abitativi, alla sperimentazione della normativa tecnica regionale, alla verifica della redditività del patrimonio, alla formazione dei programmi di intervento sul patrimonio stesso, nonché per ogni elaborazione finalizzata all'attività programmatica o normativa, eseguita direttamente o tramite i servizi agli operatori istituiti con legge regionale 25 giugno 1984 n. 35.

7. Le convenzioni tra la Regione e lo IACP di Genova e tra questo e gli altri IACP della Liguria, stipulate a seguito della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47, possono essere aggiornate sulla base della presente legge.

Art. 6.

Interventi occorrenti

1. Per le finalità della presente legge si provvede:

a) all'acquisizione dei dati dell'anagrafe tramite gli IACP o tramite i comuni nei casi di cui all'articolo 4 comma 4;

b) alla memorizzazione di dati non disponibili sul supporto magnetico;

c) alla redazione e pubblicazione di schede e materiali finalizzati alla diffusione delle modalità operative del progetto di anagrafe.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, la Regione provvede:

a) ad adeguare sulla base delle convenzioni in atto per l'attività informatica, le capacità operative del Servizio Programmi Edilizia Residenziale mediante l'acquisizione e il potenziamento di attrezzature e programmi per consentire la memorizzazione, la ricezione e l'elaborazione dei dati ed il raccordo con le attività in essere;

b) a concedere agli IACP, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi e rimborsi per le spese sostenute per le finalità della presente legge in base ai programmi di cui all'articolo 4, in particolare per le operazioni da questi effettuate relativamente agli alloggi di proprietà dei comuni che devono passare in gestione agli IACP stessi in base alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 34.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 e istituzione, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:

2918 «Spese finalizzate alla attivazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale» per gli interventi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a), con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza;

2920 «Contributi agli IACP liguri finalizzati all'attivazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale» per gli interventi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b), con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della legge 5 agosto 1978 n. 457, sono iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:

a) nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 1535 «Fondi assegnati dallo Stato da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale»;

b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel primo comma del presente articolo.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Abrogazione

1. La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 30 marzo 1993

FERRERO

93R0788

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1993, n. 14.

Interventi regionali straordinari per il ripristino del sentiero denominato «via dell'Amore».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 5 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, in considerazione del rilevante valore paesistico e turistico dell'itinerario pedonale «via dell'Amore» nel comune di Riomaggiore (SP), contribuisce agli interventi di ripristino sia attraverso i finanziamenti già previsti dalla II fase del P.I.M. Liguria, sia attraverso ulteriori contributi straordinari nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

2. Per quanto concerne la realizzazione degli interventi previsti dal sottoprogramma I misura n. 6 della II fase del P.I.M. Liguria, si provvede con le modalità operative previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Contributi straordinari

1. Ai fini della concessione dei contributi straordinari di cui all'art. 1, il comune di Riomaggiore presenta appositi progetti per il completamento dell'itinerario e per il consolidamento e la sistemazione ambientale dei versanti.

Art. 3.

Presentazione dei progetti

1. Il comune di Riomaggiore trasmette alla Giunta regionale i progetti di cui all'art. 2 unitamente alla richiesta di contributo allegando una relazione tecnica sugli interventi di recupero programmati.

2. La relazione tecnica è accompagnata:

- a) da una dichiarazione che attesti la compatibilità del progetto con la normativa urbanistica ed ambientale vigente;
- b) da un computo metrico estimatorio dei lavori previsti;
- c) da un piano economico, che indichi la eventuale partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati, al finanziamento delle opere;
- d) da un progetto di gestione che preveda la copertura delle spese di manutenzione a cura dell'amministrazione comunale.

Art. 4.

Liquidazione dei contributi straordinari

1. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 2 è disposta dalla Giunta regionale in ragione:

a) del venti per cento dell'importo del contributo all'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia;

b) di un ulteriore settanta per cento, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori;

c) del residuo dieci per cento previa presentazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Relazione illustrativa

1. Entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori il comune di Riomaggiore è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione illustrativa degli interventi effettuati con il finanziamento regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli:

— 9080 «Parchi e Itinerari»;

— 9085 «Parchi e Itinerari» finanziato con fondi provenienti dalla C.E.E. ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2088/85 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

b) istituzione del capitolo 2504 «Contributo straordinario al comune di Riomaggiore per il ripristino dell'itinerario denominato "via dell'Amore"» per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 14 aprile 1993

FERRERO

93R0789

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1993, n. 15.

Interventi regionali per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 5 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria, favorisce e sostiene l'attività della delegazione regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico diretta all'organizzazione del soccorso e alla prevenzione degli infortuni derivanti dallo svolgimento di attività di escursionismo, alpinismo e speleologia.

Art. 2.

Contributi regionali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la regione eroga, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, contributi destinati:

a) al rimborso delle spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico in relazione a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, recupero o soccorso;

b) al pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, invalidità temporanea e permanente dei componenti le squadre di soccorso;

c) all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati, sinistrati o dispersi a seguito delle operazioni di soccorso;

d) all'addestramento periodico, comprensivo di sistematiche esercitazioni nonché di corsi di formazine e di aggiornamento, delle squadre di soccorso.

La regione, inoltre, concede contributi destinati:

a) ad iniziative di carattere educativo da attuarsi, anche nella scuola, sia al fine di prevenire incidenti che al fine di tutelare le zone di maggior interesse naturalistico ove può svolgersi attività alpinistica ed escursionistica;

b) all'attuazione di programmi diretti ad assicurare la presenza o, quanto meno, la sollecita operatività di un nucleo-base di maggior soccorso dislocato presso le zone di maggior rischio del territorio regionale;

c) alla realizzazione, sistemazione e manutenzione di opere ed attrezzature che rendano più sicuri i luoghi in cui abitualmente si svolge l'attività escursionistica, alpinistica e speleologica al fine di agevolare le operazioni di soccorso in tali luoghi.

Art. 3.

Erogazione dei contributi

1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 2 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate:

a) dalla documentazione comprovante l'ammontare delle spese necessarie per provvedere agli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera a), b), c);

b) dal dettagliato programma di intervento, corredato dal relativo piano finanziario, inerente le iniziative di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c).

2. La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle comunità montane o dei comuni competenti per territorio, avendo particolare riguardo alla compatibilità degli interventi coi programmi di attività delle comunità stesse. A tal fine gli interessati inviano contestualmente copia della domanda alla comunità montana o al comune competenti per territorio.

3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, qualora richiesto, ogni chiarimento utile ai fini della valutazione delle domande di contributo.

Art. 4.

Piano di riparto e rendiconto

1. La Giunta regionale predispose i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio un rendiconto analitico dei contributi erogati.

Art. 5.

Regolamento di esecuzione

1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un regolamento di esecuzione contenente le norme che risultino necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa e del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2512 «Contributi per l'organizzazione del soccorso e la prevenzione degli infortuni connessi ad attività escursionistica, alpinistica e speleologica».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 14 aprile 1993

FERRERO

93R0790

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1993, n. 16.

Ulteriori norme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione e modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 5 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istanze di attivazione di nuovo impianto o di potenziamento di impianto

1. Le domande, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, intese ad ottenere l'atto concessorio per l'installazione e l'esercizio oppure l'autorizzazione al potenziamento di

un impianto di distribuzione automatica di carburanti stradale o marino o avvio a servizio pubblico nonché per l'installazione, l'esercizio o il potenziamento di impianti ad uso privato esclusi quelli riservati alla competenza statale a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, devono pervenire alla regione corredate della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che per il richiedente non sussistano le condizioni di incapacità soggettiva previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269;

c) dettagliata relazione tecnico-illustrativa dell'iniziativa, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, riprodotta in numero sette copie, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato da cui risulti la conformità dell'iniziativa sia rispetto alle prescrizioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione sia rispetto alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e cioè, in caso di potenziamento, solo quando esso sia tale da comportare modifiche all'area su cui insiste l'impianto, nonché l'eventuale sussistenza di vincoli ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 avuto riguardo alle modifiche introdotte al sistema con legge 8 agosto 1985 n. 431;

d) tavola, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, riprodotta in numero dieci copie, rappresentante in scale adeguate, in planimetria, in prospetto ed in sezione, la configurazione dell'impianto compresi gli schemi degli allacciamenti delle strutture di stoccaggio ed erogazione e delle distanze di sicurezza da altre strutture e o condotte elettroidrauliche, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato nonché la localizzazione dell'impianto su stralcio di carta tecnica regionale in scala 1 : 10.000;

e) titolo attestante la priorità o il legittimo possesso del terreno interessato dall'impianto;

f) atto formale di assenso rilasciato dalla competente autorità in ordine alla disponibilità del bene qualora l'impianto abbia ad incidere su aree non private;

g) l'elenco dei veicoli di priorità dell'impresa con l'indicazione delle rispettive targhe di immatricolazione o delle matricole del telaio per gli automezzi non targati, limitatamente alle domande concernenti impianti ad uso privato.

2. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere omessi dalle società già titolari di concessioni valide.

Art. 2.

Istanza di rinnovo

1. Nel periodo compreso tra i diciotto e i sei mesi antecedenti la scadenza del termine di validità della concessione o dell'autorizzazione il soggetto che ne è titolare deve presentare domanda di rinnovo, in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, completa della seguente documentazione:

a) relazione tecnica, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, riprodotta in numero sette copie, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato nella quale sia attestata, in particolare, l'idoneità delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione. Tale relazione dovrà contenere, fra l'altro, specifiche indicazioni circa la conformità dell'iniziativa alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico nella fattispecie applicabili nonché circa l'eventuale sussistenza di vincoli ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 avuto riguardo alle modifiche introdotte al sistema con legge 8 agosto 1985 n. 431;

b) tavola, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, in numero dieci copie, rappresentante in scale adeguate, in planimetria, in prospetto ed in sezione la configurazione dell'impianto compresi gli schemi degli allacciamenti delle strutture di stoccaggio ed erogazione e delle distanze di sicurezza da altre strutture e o condotte elettroidrauliche, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato, nonché la localizzazione dell'impianto su stralcio di carta tecnica regionale in scala 1 : 10.000;

c) l'elenco dei veicoli di cui alla lettera g), primo comma dell'art. 1, limitatamente alle domande concernenti impianti ad uso privato.

Qualora l'istanza pervenga oltre il termine di cui al comma precedente o rimanga incompleta rispetto alla documentazione prescritta oltre il termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8, è dichiarata l'intervenuta decadenza della relativa concessione e l'impianto non può essere utilizzato per istanze di concentrazione o di potenziamento e deve essere rimosso nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di decadenza con l'osservanza delle prescrizioni tecniche che il titolare della concessione stessa è tenuto a richiedere al competente comando dei vigili del fuoco.

3. Le autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio di impianti ad uso privato cessano ogni efficacia decorso il termine di loro validità e l'impianto deve essere rimosso entro i successivi sessanta giorni con l'osservanza delle prescrizioni tecniche che il titolare della stessa autorizzazione è tenuto a richiedere al competente comando dei vigili del fuoco.

4. Qualora nel corso del procedimento di rinnovo venga espresso un diniego da parte degli enti ed uffici di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269, è ammessa la concentrabilità dell'impianto cui la concessione si riferisce, su istanza che la società concessionaria deve far pervenire alla regione nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impedimento sopravvenuto.

5. Le concessioni e le autorizzazioni per le quali sia stata presentata tempestiva istanza di rinnovo sono prorogate fino alla data di notifica del provvedimento conclusivo del relativo procedimento.

Art.

Voltura

1. La concessione, ferma restando la durata e i contenuti, può essere trasferita ad altro soggetto che abbia acquisito la proprietà dell'impianto e dimostri di possederlo i requisiti prescritti degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269.

2. L'autorizzazione relativa agli impianti ad uso privato, ferma restando la durata ed i contenuti, può essere trasferita ad altro soggetto che abbia acquisito la proprietà del complesso aziendale all'interno del quale è installato l'impianto.

3. L'istanza, da presentare in conformità alla disciplina statale dell'imposta di bollo, debitamente sottoscritta dal concessionario e dall'acquirente-subentrante, deve contenere le generalità, il domicilio ed il codice fiscale dell'acquirente-subentrante.

4. Alla domanda devono essere allegati, in copia conforme all'originale, gli atti comprovanti l'intervenuto trasferimento della proprietà dell'impianto nonché:

a) per la voltura di concessione relativa ad impianto pubblico ogni utile documentazione e, o dichiarazione idonea all'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) per la voltura, di autorizzazione relativa ad impianto ad uso privato, l'elenco dei veicoli di proprietà dell'impresa con l'indicazione delle rispettive targhe di immatricolazione o delle matricole del telaio per gli automezzi non targati.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Per l'istruttoria delle domande la regione provvede a richiedere oltre ai pareri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 l'autorizzazione del comune ai sensi dell'art. 54, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, da rilasciarsi anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni qualora trattasi di impianto ubicato o da ubicare su area soggetta al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, fermo restando che qualora gli interventi in aree soggette oltre che al vincolo, di cui alla legge 1497/1939 anche, per effetto del piano territoriale di coordinamento paesistico, a regime normativo di conservazione dell'assetto insediativo, l'istante è tenuto a richiedere la specifica autorizzazione paesaggistico-ambientale alla provincia o alla regione

Servizio beni ambientali e naturali in base alle rispettive competenze ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 e a fornire copia dell'autorizzazione stessa al Servizio della regione competente in ordine all'istanza attinente l'impianto, nel corso del procedimento relativo.

Art. 5.

Commissione consultiva regionale

1. La commissione consultiva regionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 è composta:

a) dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, incaricato del Servizio attività della distribuzione, che la presiede;

b) dal primo dirigente capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, interessato per territorio;

dell'ispettore regionale dei vigili del fuoco;

d) da un rappresentante dei comuni della Liguria designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.;

da un rappresentante delle camere di commercio designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Liguria;

f) da un rappresentante dell'Automobile club italiano per la Liguria;

da un rappresentante dell'unione province italiane;

h) da un rappresentante dell'azienda nazionale autonoma strade A.N.A.S.;

da un rappresentante delle società petrolifere a partecipazione statale designato dall'Ente nazionale idrocarburi;

l) da un rappresentante delle società petrolifere associate all'Unione petrolifera, designato dalla stessa;

m) da un rappresentante delle società petrolifere associate all'Assopetroli, designato dalla stessa;

n) da un rappresentante dei concessionari di impianti di distribuzione di gas propano liquido (g.p.l.) associati alla Associazione nazionale distributori stradali g.p.l. per autotrazione (DI.STR.A.GAS.) designato dalla stessa;

da un rappresentante dei concessionari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione associati alla Federmetano designato dalla stessa;

p) da due rappresentanti dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei gestori, regionalmente più rappresentative;

q) da un rappresentante dei lavoratori designato congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

da un rappresentante del comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza eletto nel suo seno dal comitato stesso;

da quattro esperti, senza diritto di voto, in materia di urbanistica, viabilità e trasporti, attività della distribuzione, turismo, prescelti tra i funzionari regionali adetti ai servizi corrispondenti.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni che gli enti ed organismi interessati sono tenuti a far pervenire alla regione nel termine di giorni sessanta decorrenti dal ricevimento della richiesta, decorso infruttuosamente il quale il presidente della Giunta regionale può disporre la costituzione della commissione qualora la designazione sia stata effettuata per almeno i due terzi dei suoi componenti, fermo restando la successiva integrazione.

3. Con lo stesso provvedimento il presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti ed organismi.

4. I componenti della commissione possono essere confermati per il quinquennio successivo e possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio, su richiesta dei rispettivi enti od organismi.

5. I singoli componenti della commissione possono essere sostituiti dal componente supplente.

I singoli componenti che non partecipano a tre sedute consecutive della commissione e che non risultino rappresentati dal componente supplente, decadono dall'incarico, e vengono per essi promossi gli atti per la relativa sostituzione.

7. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente addetto al Servizio attività della distribuzione.

8. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione determinati ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

9. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti nominati.

10. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

11. I commissari sono tenuti a comunicare al presidente della commissione, con riferimento ai singoli affari, le eventuali ragioni di incompatibilità connesse ad interessi di carattere esclusivamente personale anche derivanti dal conferimento di incarichi professionali.

12. Il componente che si trova nelle suddette situazioni di incompatibilità si astiene dal partecipare alla trattazione dell'affare nei cui confronti si verifica l'incompatibilità stessa.

Art. 6.

Compiti della commissione consultiva regionale

1. La commissione consultiva regionale esprime motivato parere, non vincolante, in ordine:

a) alla proposta di piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48, ed alle eventuali modifiche o integrazioni dello stesso;

b) ai disegni di legge in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

c) alle istanze di potenziamento e/o concentrazione o nuovo impianto di carburanti per uso di autotrazione costituente pubblico servizio;

d) ai criteri da indicare alle amministrazioni comunali in ordine agli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Art. 7.

Norma transitoria per la regolarizzazione delle concessioni e delle autorizzazioni

1. I titolari di impianti le cui concessioni o autorizzazioni risultano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge per decorrenza del termine di loro validità e per le quali non sia stata presentata tempestiva istanza di rinnovo, debbono inoltrare alla regione una nuova domanda di rinnovo della concessione o della autorizzazione, debitamente documentata in conformità a quanto previsto dall'art. 2 e debitamente motivata, pena la decadenza, entro e non oltre sei mesi della entrata in vigore della presente legge.

2. Le concessioni e le autorizzazioni scadute sono prorogate fino al termine per la presentazione della domanda di rinnovo, e, nel caso di avvenuta presentazione, fino alla data di notifica del provvedimento conclusivo del relativo procedimento di rinnovo.

3. Relativamente alle istanze in ordine alle quali già risulti espresso un diniego al rinnovo, il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, quarto comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1984 n. 48

1. Le lettere a) e b), primo comma, art. 4, della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48 sono abrogate.

2. La lettera a), primo comma, art. 4 bis della legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48 è così sostituita: «a) sostituzione, aumento e o riduzione del numero, di apparecchiature erogatrici dei carburanti in dotazione agli impianti».

3. La lettera f), primo comma, art. 4 bis, della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48, è così sostituita: «f) dotazione di benzina super senza piombo».

4. Al primo comma dell'art. 4 bis della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) l'estensione, in impianti già autorizzati al potenziamento mediante concentrazione di altro impianto, di self-service a prepagamento ad altri prodotti».

«i) l'estensione di self-service a prepagamento per l'erogazione di benzina super senza piombo per gli impianti già dotati e o autorizzati a dotarsi di self-service a prepagamento di benzina super».

5. Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48 le parole «degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione esistenti annualmente nei singoli comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti finali comunque rilasciati da ciascun comune nell'esercizio delle funzioni subdelegate nel corso dell'anno precedente dei quali il comune avente titolo, pena l'esclusione dal contributo, è tenuto a dare notizia alla regione entro il 31 gennaio di ciascun anno».

6. Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione per il quinquennio 1991-1996.

7. Ai fini del riparto dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate per l'anno 1992 i comuni comunicano il numero dei provvedimenti finali rilasciati nell'anno precedente nell'esercizio della delega, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 16 aprile 1993

FERRERO

93R0791

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1993, n. 17.

Misure urgenti per l'attuazione nell'anno 1993 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 sul recupero edilizio e disciplina della lista di attesa dei contributi a fondo perduto buono-casa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Misure relative all'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 «Contributi regionali per il recupero edilizio e altri interventi programmati»

1. Per l'anno 1993, l'individuazione degli interventi ammissibili a contributo di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, è effettuata una sola volta nell'anno e le domande per ottenere i contributi sui programmi organici di intervento vengono presentate all'unica scadenza del 30 giugno 1993. Le domande presentate entro il 30 marzo 1993, sulla base della normativa a regime, sono esaminate unitamente a quelle presentate alla scadenza del 30 giugno 1993.

2. In deroga a quanto disposto al primo comma, per l'anno 1993 i programmi organici di intervento espressamente indicati al punto 4.6 del programma quadriennale regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale 17 giugno 1992 n. 71, possono essere approvati ed ammessi a finanziamento con separata istruttoria limitatamente agli importi agli stessi riservati nella citata deliberazione del consiglio regionale, a prescindere dalla data di presentazione.

3. Per l'anno 1993 la ripartizione delle risorse tra le categorie d'intervento previste dall'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, come effettuata con deliberazione del consiglio regionale 24 febbraio 1988 n. 14, è variata riducendo del 50 per cento le aliquote relative alle categorie di cui alle lettere *c* e *d*, ad incremento di quella relativa alla lettera *b*.

Art. 2.

Misure relative alla lista d'attesa dei contribuiti a fondo perduto buono-casa

1. Nei confronti dei richiedenti il contributo a fondo perduto buono-casa di cui al fondo pubblicato nel Bollettino Ufficiale 10 dicembre 1986 supplemento ordinario al n. 50, inseriti nella lista di attesa formatasi a seguito della sospensione della procedura a disposta con deliberazione della giunta regionale n. 4154 del 25 agosto 1988, per i quali sono decorsi cinque anni dall'atto di acquisto o dall'ultimazione dei lavori, ove convocati per l'inoltro in sede comunale della definitiva documentazione per l'ottenimento dell'agevolazione di che trattasi, i competenti uffici comunali devono certificare la permanenza dell'occupazione nel predetto periodo.

Art. 3

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 aprile 1993

FERRERO

93R0792

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1993, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 9 del 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 25

1. L'art. 25 della legge regionale n. 9 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (*Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite*).

1. Il trasferimento alle province delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge e del relativo personale di cui alla allegata tabella A, opera a decorrere dal 1° gennaio 1994. Prima di tale data la giunta regionale provvede alla definizione dei problemi attinenti alla mobilità del personale, ed alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso,

2. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 31 dicembre 1993, rimane di competenza della regione, ad esclusione di quelli riguardanti opere pubbliche le cui procedure di appalto non siano iniziate entro tale data.

3. Dalla data di cui al primo comma i servizi provinciali del genio civile di Genova, Imperia, La Spezia e Savona sono soppressi e l'organico della regione, di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di un contingente pari al numero dei dipendenti regionali trasferiti. Le funzioni che residuano alla regione dopo il trasferimento alle province, operato a norma della presente legge, sono attribuite, fino alla approvazione di apposita legge di riorganizzazione della materia, al servizio difesa del suolo, unitamente al relativo personale.

4. La giunta regionale provvede a quanto previsto al primo comma, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con lo stesso provvedimento con il quale dispone in materia di personale, la giunta regionale provvede altresì in ordine ai beni patrimoniali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni trasferite».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 30

1. L'art. 30 della legge regionale n. 9/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite*)

1. Alle province ed alla città metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizza idraulica e, dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato dai bacini di rilievo regionale, i finanziamenti di cui alla lettera *b*), secondo comma, dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia.

Le province, la città metropolitana e le comunità montane sono tenute a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli atti e le attività compiuti dalle strutture appartenenti ai servizi provinciali del Genio civile di Genova, Imperia, La Spezia, Savona fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 aprile 1993

FERRERO

93R0793

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 «Norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 26 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1

1. All'articolo 1 comma 1 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, le parole: «si applicano ai» sono sostituite dalle parole «disciplinano».

Art. 2.

Integrazione all'art. 2

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, è inserito il seguente comma:

«3-bis. All'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento delle R.S.A. provvede la Giunta regionale. Il provvedimento adottato è comunicato al Sindaco ed alla Unità sanitaria locale competenti per territorio».

Art. 3.

Modifica dell'art. 3

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per le R.S.A. la domanda, istruita dagli organi di cui all'art. 2, è inviata dal Sindaco alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni all'art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, è sostituito dal seguente comma:

«4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria le residenze protette, quali strutture dirette ad un'utenza autosufficiente e non autosufficiente, come definite dall'art. 54 lett. d) della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, devono inoltre:

a) risultare in regola con la normativa vigente in materia di rifiuti speciali;

b) disporre di una superficie complessiva non inferiore a quindici mq. per ciascun ospite, tenendo conto della zona notte, delle aree di soggiorno e della cucina. Per gli aspetti relativi alla superficie nonché alla cubatura delle camere da letto, in attesa della definizione degli standards strutturali di cui all'art. 1, si fa riferimento alla normativa igienica per le strutture alberghiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. In particolare:

1) la superficie minima delle camere non deve essere inferiore a mq. otto, per le camere ad un letto e mq. quattordici per le camere a due letti;

2) la cubatura minima delle camere da letto deve essere di metri cubi ventiquattro per le camere da un letto e di metri cubi quarantadue per le camere da due letti.

La superficie e la cubatura, di cui ai numeri 1) e 2), per le camere superiori a due letti, vanno aumentate, per ogni letto in più, di un numero — rispettivamente di metri cubi o quadrati — pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti:

c) disporre di cucine a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

d) avere vani di altezza conforme al regolamento edilizio comunale.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Per quanto attiene al personale le residenze protette devono disporre delle dotazioni seguenti:

a) per soggetti autosufficienti: un addetto con funzioni di assistenza alla persona ogni quindici utenti per il turno diurno e un addetto per il turno notturno per un numero di ospiti non superiore a quarantacinque. In termini di pianta organica il rapporto ausiliari assistiti è di un addetto ogni quindici ospiti. L'assistenza sanitaria medica e infermieristica è garantita dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale. In particolare l'assistenza di medicina generale viene erogata ai sensi dell'art. 26 lettera b) del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, disciplinato a livello regionale con deliberazioni della Giunta regionale 6 giugno 1991 n. 2618. Per esigenze urgenti di assistenza infermieristica, la struttura autorizzata deve garantire il reperimento di prestazioni professionali occasionali.

b) Per soggetti non autosufficienti:

1) Infermieri:

presenza diurna: per le fasce orarie 8.00-12.00 e 15.00-18.00 un'unità ogni quindici ospiti non autosufficienti o frazioni di utenti inferiori a quindici: nelle altre fasce orarie il rapporto infermieri ospiti è di 1:30, ivi comprese frazioni di utenti inferiori a trenta e fino a quindici ospiti. Per frazioni inferiori a quindici è richiesta almeno la reperibilità:

presenza notturna: una unità ogni venticinque ospiti e per frazioni inferiori a venticinque. Per un numero inferiore a quindici ospiti non autosufficienti deve essere garantita, in mancanza di infermieri presenti, la reperibilità notturna di un medico, qualora non sia disponibile il servizio di guardia medica. In termini di pianta organica il rapporto infermieri ospiti è di un'infermiere ogni 12,5 ospiti, tenuto conto di un'organizzazione del personale differente da quella ospedaliera, che consente la possibilità di orario spezzato e di personale part-time.

2) Addetti all'assistenza:

presenza diurna: un addetto all'assistenza oppure un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni otto ospiti non autosufficienti o per frazioni superiori a cinque;

presenza notturna: un addetto all'assistenza oppure un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni venti ospiti non autosufficienti. In termini di pianta organica il rapporto addetti all'assistenza ospiti è di 1,5 unità ogni dieci ospiti. Quanto precisato al numero 1 sulla possibilità dell'orario di lavoro spezzato è da applicarsi anche al personale addetto all'assistenza.

3) Personale medico e di riabilitazione:

assistenza medica: dieci ore settimanali ogni quaranta ospiti non autosufficienti; quindici ore settimanali ogni sessanta ospiti non autosufficienti; trenta ore settimanali per strutture con un numero di ospiti superiore a sessanta;

assistenza riabilitativa: la struttura deve assicurare le prestazioni di riabilitazione, agli ospiti non autosufficienti e bisognosi di terapia riabilitativa, anche attraverso prestazioni professionali da parte di un terapeuta della riabilitazione.

Per l'assistenza medica le strutture fino a quaranta posti con tipologia mista di ospiti, (fino a venti ospiti non autosufficienti), in alternativa ad un medico con rapporto professionale, possono utilizzare, in accordo con la Unità sanitaria locale competente per territorio, i medici di medicina generale, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 1991 n. 2618.

«4-ter. Le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) sono strutture residenziali extra ospedaliere e si differenziano dalle residenze protette per l'erogazione di prestazioni sanitarie, di assistenza tutelare e di recupero funzionale consistenti per ciascun ospite in:

a) controllo medico quotidiano;

b) centoventi minuti in media al giorno di nursing infermieristico professionale e tutelare;

c) trenta minuti in media al giorno di fisioterapia;

d) una media di sessanta minuti al giorno di terapia occupazionale su gruppi omogenei di ospiti, al fine di stimolare funzioni cognitive di autonomia.

«4-quarter. Le R.S.A. sono dirette ad anziani prevalentemente non autosufficienti e non curabili a domicilio con:

a) esiti non stabilizzanti di patologie neurologiche, muscolari e osteoarticolari, in soggetti provenienti da strutture ospedaliere, che possono trarre beneficio da trattamenti sanitari-riabilitativi, prima della dimissione al proprio domicilio o in residenze protette;

b) turbe psico-organiche gravi dell'età senile, necessitanti di trattamenti sanitari riabilitativo-riattivanti continuativi, non erogabili nelle residenze protette (in misura non superiore al dieci per cento del totale degli ospiti);

c) patologie cronico-invalidanti, soggette a riacutizzazione, che possono trarre beneficio da un trattamento protratto non fornibile a domicilio o in residenze protette;

d) patologie terminali il cui bisogno di assistenza medico-infermieristica esclude l'assistenza ospedaliera, ma richiede prestazioni medico infermieristiche-riabilitative non fornibili a livello delle residenze protette.

«4-quinquies. per i requisiti edilizio-architettonici delle R.S.A. si fa riferimento al d.P.C.M. 28 dicembre 1989, per la dotazione di personale ai parametri ed alle figure professionali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 2 agosto 1991 n. 86.

«4-sexies. L'autorizzazione provvisoria al funzionamento come R.S.A., ad esclusione delle strutture già individuate con deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 1991 n. 86, è concessa dalla Giunta regionale solo alle strutture in possesso dei requisiti di cui ai commi 4-ter, 4-quarter, 4-quinquies.

«4-septies. In sede di prima applicazione la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 1, comma 4, è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

-Norma finale

1. Le strutture private di cui al comma 4 dell'art. 6, che all'entrata in vigore della presente legge non sono in possesso dei requisiti ivi previsti, possono procedere entro centoventi giorni all'adeguamento strumentale ed organizzativo, previa notifica alla regione, al sindaco ed all'amministratore straordinario della Unità sanitaria locale competente per territorio, dei provvedimenti da assumere.

2. L'istanza per procedere ad adeguamenti strumentali e organizzativi a cui deve essere allegata documentazione comprovante l'esecuzione di opere materiali o l'eventuale incremento di personale, viene trasmessa alla regione e contemporaneamente al comune ed all'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvedono al rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

3. Trascorsi i centottanta giorni, se non sono stati effettuati gli adeguamenti di cui al comma 2, è vietata ogni deroga e le autorizzazioni provvisorie decadono».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 maggio 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 20.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 26 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed al fine di garantire gradualità alla nuova disciplina in materia sanitaria, ridefinisce gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali in attesa del riordino definitivo del servizio sanitario della Liguria.

Art. 2.

Ridefinizione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) indicati nella tabella allegata alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo la tabella «A» allegata alla presente legge, che indica altresì la denominazione e la sede delle U.S.L.

2. Le U.S.L. esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall'insediamento dei commissari regionali di cui all'art. 3.

Art. 3.

Nomina dei commissari regionali e relative funzioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina, per ciascuna delle U.S.L. individuate ai sensi dell'art. 2, un commissario regionale per la gestione provvisoria e per lo svolgimento dei compiti propedeutici alla trasmissione delle stesse in aziende.

2. Il commissario regionale resta in carica sino alla entrata in funzione del direttore generale.

3. Il commissario regionale è scelto tra persone di comprovata e qualificata esperienza amministrativa, le quali devono possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 per la nomina a direttore generale delle U.S.L.

4. Il commissario regionale provvede, in modo particolare:

a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche con riferimento agli adempimenti di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) all'inventario dei beni mobili e immobili;

c) alla nomina provvisoria dei coordinatori e dei responsabili di servizio e di unità operativa;

d) ad ogni altro atto o adempimento necessario a garantire il funzionamento delle U.S.L., con riferimento specifico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei livelli di assistenza previsti.

5. In relazione all'ampiezza del territorio della U.S.L., nonché al numero ed alla consistenza delle strutture ospedaliere, la Giunta regionale può inoltre nominare sino a due sub-commissari che coadiuvino il commissario regionale, indicandone l'ambito di attività e le competenze.

6. I sub-commissari sono nominati con gli stessi criteri e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a commissari regionali.

7. Le indennità dei commissari regionali e dei sub-commissari sono fissate dalla Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente per gli amministratori straordinari delle U.S.L.

Art. 4.

Funzioni già attribuite ai comitati dei garanti

1. Fino alla trasformazione delle U.S.L. in aziende ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3, 4 e 5 del decreto legge 2 marzo 1993 n. 45.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Contemporaneamente alla nomina dei commissari regionali, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i collegi, dei revisori dei conti delle U.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

2. Fatta eccezione per i componenti designati dal Ministro del Tesoro, i revisori dei conti debbono essere scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

Art. 6.

Successione dei rapporti giuridici

1. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario approva per la rispettiva U.S.L. un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale dell'U.S.L., da trasmettersi al commissario regionale. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina termini e modalità per l'applicazione di tale documento.

2. Le U.S.L. subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle U.S.L. soppresse il cui ambito territoriale risulti in essere ricompresso.

3. I beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati, già utilizzati dalle U.S.L. soppresse, sono assegnati all'U.S.L. nel cui ambito territoriale risulta compreso il comune proprietario dei beni immobili.

4. Il personale già dipendente dalle U.S.L. soppresse è trasferito alle U.S.L. che alle stesse succedono.

5. Le U.S.L. n. 3 «Genovese» e n. 4 «Chiavarese» succedono nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici già posti in essere dalla soppressa U.S.L. n. 17. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce quali procedimenti amministrativi e rapporti giuridici siano da attribuirsi all'U.S.L. n. 3 «Genovese» e all'U.S.L. n. 4 «Chiavarese».

6. Fino alla fissazione delle nuove piante organiche delle U.S.L. il personale già dipendente dall'U.S.L. n. 17 è provvisoriamente assegnato, con provvedimento della Giunta regionale, all'U.S.L. n. 3 «Genovese» ovvero all'U.S.L. n. 4 «Chiavarese» tenuto conto della precedente sede di servizio e della necessità di garantire a tali U.S.L. personale adeguato alle funzioni da svolgere.

7. All'attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni.

Art. 7.

Norma transitoria per la nomina dei coordinatori e ulteriori adempimenti

1. Fino alla riorganizzazione definitiva delle U.S.L. ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il commissario regionale provvede in via provvisoria alla nomina dei coordinatori delle U.S.L. scegliendoli tra i dirigenti che ricoprivano tale incarico senza demerito presso le U.S.L. incorporate.

2. Il commissario regionale provvede altresì a tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare assetto organizzativo e funzionale dei servizi dell'U.S.L.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 maggio 1993

FERRERO

(Omissis).

93R0795

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1993, n. 21.

Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 77 «Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per l'accesso alla dirigenza e all'ottava qualifica funzionale sono istituite con decreto presidente della Giunta regionale regionale e sono composte da cinque esperti individuati in relazione alla materia oggetto della prova di selezione. Dei cinque esperti, due sono scelti mediante sorteggio tra due terne di professori di ruolo in materie attinenti al posto da ricoprire segnalati dal rettore dell'università di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra università in caso di didattiche non comprese nei corsi di laurea dell'università genovese; uno è scelto mediante sorteggio tra dieci nominativi segnalati con criterio di rotazione dagli ordini professionali della regione tra gli iscritti agli albi delle quattro province in discipline attinenti al posto da ricoprire; due sono scelti mediante sorteggio secondo le norme di cui al comma 4 tra il personale dell'amministrazione regionale e di altre pubbliche amministrazioni in servizio o in quiescenza con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata ed in possesso del prescritto corrispondente titolo di studio.

2. Le commissioni giudicatrici per l'accesso alle rimanenti qualifiche funzionali sono istituite con decreto del presidente della giunta regionale e sono composte da cinque esperti individuati in relazione alla materia oggetto della prova di selezione. Dei cinque esperti due sono scelti mediante sorteggio tra il personale dell'amministrazione regionale; tre sono scelti mediante sorteggio tra il personale di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme di cui al comma 4. In entrambi i casi gli esperti sono scelti tra i dipendenti in servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata ed in possesso del prescritto corrispondente titolo di studio.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, le commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato dal presidente della Giunta regionale sentiti i docenti del corso stesso.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, presso il Servizio Gestione del personale regionale, d'ufficio, ovvero a domanda, tre albi di soggetti aventi i requisiti richiesti per ciascuna delle seguenti aree di attività: giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria; territorio ed ambiente; sanità e servizi sociali; informazione, cultura e istruzione.

Tali albi contengono rispettivamente:

a) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti all'amministrazione regionale e ad altre pubbliche amministrazioni, aventi i requisiti di cui al comma 1;

b) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti a pubbliche amministrazioni diverse da quella regionale, aventi i requisiti di cui al comma 2;

c) un elenco di almeno trenta nomi di persone appartenenti all'amministrazione regionale, aventi i requisiti di cui al comma 2.

È ammessa l'iscrizione a più di un elenco ove sussistano le necessarie competenze.

Per la costituzione degli albi il Servizio Gestione del personale regionale provvede ad emanare un avviso pubblico, cui verrà data rilevanza su tutta la stampa cittadina indicando le modalità di iscrizione e le finalità della stessa.

Un ampio commissario eletto dal consiglio regionale al di fuori dei propri componenti con la maggioranza di tre quinti sovrintende alla formazione e alla tenuta degli albi.

5. Con il decreto istitutivo, il presidente della Giunta regionale nomina inoltre il presidente della commissione giudicatrice designando:

a) il professore universitario con la maggiore anzianità di servizio nei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e all'ottava qualifica funzionale;

b) il commissario con la più elevata qualifica funzionale e la maggior anzianità di servizio, nei concorsi per l'accesso alle altre qualifiche funzionali.

6. Il decreto costitutivo della commissione nomina il segretario, le cui funzioni sono svolte da un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima e con profilo professionale appartenente alle aree di attività giuridico amministrativa o economico-finanziaria.

7. Qualora, per qualsiasi causa, il componente di una commissione giudicatrice cessa dall'incarico affidatogli, esso viene sostituito con un altro componente nominato in base alle stesse procedure seguite per la nomina di quello cessato.

8. Non possono far parte della commissione giudicatrice e, se nominati, devono dimettersi, i parenti in linea diretta, i collaterali entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di candidati ammessi alle prove di selezione.

9. I componenti della commissione giudicatrice non devono ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali.

10. Ogni quattro anni si procede all'integrazione degli albi di cui al comma 4 con la procedura sopra indicata ed alla cancellazione dei nominativi non più in possesso dei requisiti previsti dalla legge».

Art. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 26 maggio 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 recante norme sull'indennità e la previdenza dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è così sostituito:

«1. La corresponsione dell'indennità è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione della carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione dell'indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre a casi indicati nell'art. 15 comma 4-quater della legge n. 55 1990 come modificato dalla legge n. 16/1992, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è così sostituito:

«1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'ufficio di presidenza ne prende atto, quando il procedimento penale a carico del consigliere si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli artt. 425 e 529 c.p.p. o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'art. 530 c.p.p. o qualora l'ordinanza di cui all'art. 9 comma 1 sia stata annullata ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1° giugno 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 23.**Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria
n. 11 del 16 giugno 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Finalità della legge.*

1. Con la presente legge la regione Liguria dà attuazione all'art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali».

A tal fine:

- a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;
- b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione;
- c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;
- d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) istituisce la commissione regionale per la cooperazione sociale.

TITOLO I**ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI****Art. 2***Istituzione dell'albo*

1. È istituito presso la presidenza della Giunta l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 3.*Requisiti per l'iscrizione*

1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio.

2. Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e che siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B dell'Albo.

3. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare alla regione domanda corredata da:

- a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;

e) relazione dalla quale risultino le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione A;

f) relazione sull'attività svolta;

g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio;

h) autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B;

i) autocertificazione riportante la dichiarazione di non essere incorsi in violazioni di norme in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere f), g), h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;

b) atto costitutivo e statuto;

c) relazione sull'attività svolta;

d) copia dell'ultimo bilancio;

e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 4.*Adempimenti successivi all'iscrizione*

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro sessanta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori nonché, nel caso non risulti dalla relazione medesima, una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori.

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo possono chiedere in qualunque momento informazioni aggiuntive.

Art.*Cancellazione*

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione di cui all'art. 3, comma 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio nonché alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge 381/1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non venga riequilibrata entro tre mesi dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità, ai sensi del D.L.C.P.S. n. 157/1947.

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.

Art. 6.

Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare vengono individuati i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia che le sono proprie.

Art. 7.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, che attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.

Art. 8.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:

a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 2.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 9.

Convenzioni

1. La regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione della Giunta regionale, schemi di convenzione-tipo rispettivamente per:

a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge.

2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2 da almeno novanta giorni.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 10.

Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:

a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività, il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all'art. 1, comma 2 lettera a);

b) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991;

e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione tipo relativi all'attività di cui all'art. 2 comma 2 lettera a), per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con l'esclusione delle mere prestazioni di mano d'opera. L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate;

b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 11.

Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere durata pluriennale.

Art. 12.

Modalità di stipula della convenzione

1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutività del bilancio e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all'art. 10.

2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 9, comma 3 che intendono concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto.

3. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento;
- b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore.

Art. 13.

Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della regione vengono emanate dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato.

Art. 14.

Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

TITOLO IV

NORME DI INCENTIVAZIONE

Art. 15.

Tipologie di intervento

1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su:

- a) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore;
- b) incentivi specifici a favore di singole iniziative.

Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) si articolano in:

a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;

b) finanziamenti di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative;

c) concessioni ad enti locali di contributi finalizzati al sostegno delle cooperative sociali ai sensi degli artt. 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge n. 381/1991;

d) concessioni ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991.

3. Gli interventi di cui al comma 1 della lettera b) consistono in:

a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o ai loro consorzi;

b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento;

c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;

d) mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose.

Art. 16.

Soggetti beneficiari e modalità degli interventi

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 15 comma 2 lettera a) le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge n. 381/1991; su presentazione di progetti specifici.

La regione interverrà nella misura massima del 60 per cento della spesa documentata.

2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli interventi anche le cooperative che intendano costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività. Nel primo caso la regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio.

Nel secondo caso la regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa sociale.

3. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) gli enti locali che intendano sostenere le cooperative sociali ai sensi degli artt. 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge n. 381/1991.

I contributi non possono superare il valore del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato.

4. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).

I contributi non possono superare la misura del 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione.

Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) le cooperative costituite da non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e consolidamento della loro struttura operativa.

A tal fine la regione stipula apposite convenzioni di sviluppo nella quali vengono stabiliti tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto.

6. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera b) le cooperative che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto.

La regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il Fondo di sperimentazione, istituito con l'art. 19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

7. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c) le cooperative che dimostrino di svolgere attività documentabili.

La regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall'art. 17.

8. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'art. 15, comma 3, lettera d) le cooperative che presentino programmi triennali.

La regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 18.

Art. 17.

Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione, ove essi esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c).

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a società di cooperazione sociale per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti.

Le modalità operative sono disciplinate con specifico decreto del presidente della Giunta.

Art. 18.

Fondi di investimento e sviluppo

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 16, comma 8.

Le modalità di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del presidente della Giunta.

Art. 19.

Fondo di sperimentazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un Fondo per finanziare le iniziative previste dall'art. 16 comma 6.

Le modalità di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del Presidente della Giunta.

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 20.

Costituzione

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta è istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) gli assessori regionali ai servizi sociali ed alle attività produttive o loro delegati;

c) i dirigenti dei servizi relativi;

d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato;

f) tre rappresentanti effettivi e tre supplementi con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni;

g) tre esperti in materia di cooperazione sociale;

h) un rappresentante dell'A.N.C.I.;

i) un rappresentante dell'U.P.I.;

l) un rappresentante dell'UNCEM.

2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti:

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente.

Art. 21.

Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge: che tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalità che la normativa vigente richiede per le attività da svolgere;

b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano a obblighi previsti da leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli artt. 16 e 17;

d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali;

e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14.

La commissione formula altresì proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

Norma transitoria

1. Fino alla costituzione dell'albo di cui agli artt. 2 e seguenti della presente legge, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali.

2. Le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla stipula delle convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla legge n. 381/1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1° giugno 1993

FERRERO

93R0798

LEGGE REGIONALE 1º giugno 1993, n. 24.

Soppressione dei pareri da parte delle commissioni consiliari sugli atti amministrativi dell'esecutivo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. I pareri delle Commissioni consiliari, previsti dalle vigenti leggi regionali su atti o provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, sono soppressi.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, entro tre giorni dalla loro approvazione, sono comunicati ai consiglieri regionali.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri della Commissione permanente prevista dall'art. 30 dello Statuto nonché a quelli contenuti nelle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 4 aprile 1978, n. 23;
- b) legge regionale 22 agosto 1984, n. 39;
- c) legge regionale 9 aprile 1985, n. 17;
- d) legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35;
- e) legge regionale 16 dicembre 1988, n. 71;
- f) legge regionale 28 agosto 1989, n. 39;
- g) legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1º giugno 1993

FERRERO

93R0799

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 1993, n. 1.

Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO
PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, la Commissione consultiva, nonché le procedure per l'iscrizione al registro del volontariato.

TITOLO I

OSSERVATORIO REGIONALE DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SUL VOLONTARIATO

Art. 2.*Composizione dell'Osservatorio*

1. L'Osservatorio è un organo collegiale composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale che lo convoca e lo presiede o, in caso di assenza o di impedimento, da un assessore delegato;
 - b) da due assessori regionali;
 - c) dal Presidente della commissione consultiva e da due componenti della commissione medesima eletti nel suo seno.
2. Partecipano con voto consultivo:
 - a) due esperti in materie giuridico-economiche;
 - b) due esperti in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato;
 - c) il dirigente del Servizio Programmazione e Partecipazioni regionali;
 - d) il dirigente del Servizio affari istituzionali e legislativi.
3. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono designati dal Presidente della Giunta regionale, scegliendo tra i nominativi segnalati dalle organizzazioni di volontariato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all'art. 8.
5. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.*Tenuta del registro regionale e censimento delle organizzazioni di volontariato*

1. L'Osservatorio provvede alla tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ne cura le necessarie variazioni, propone eventuali individuazioni di nuovi settori di iscrizione o articolazioni diverse degli stessi, attua il censimento delle organizzazioni.

Art. 4.*Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato*

1. L'Osservatorio, tenuto conto delle problematiche segnalate dalle organizzazioni o da singoli soggetti operanti nei diversi settori di attività di volontariato e delle indicazioni dei servizi regionali interessati:
 - a) elabora, ai sensi della lettera b) dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, proposte operative da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, favorendo anche il coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse;
 - b) definisce, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, i progetti sperimentali previsti all'art. 10 della legge regionale 15/92 per promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri di servizi di cui all'art. 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266.

Art. 5.*Studio, ricerca ed aggiornamento dati*

1. L'Osservatorio:
 - a) elabora dati per favorire la ricerca e lo studio di problematiche connesse con il volontariato;
 - b) favorisce, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rapporti con organismi operanti nel volontariato sia nazionali che internazionali per divulgare esperienze di particolare rilevanza;
 - c) raccoglie ed aggiorna i dati acquisiti in materia di volontariato con particolare riguardo alle convenzioni stipulate tra enti pubblici ed organizzazioni;

d) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;

e) promuove iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie e del materiale elaborato attinenti le organizzazioni e le attività di volontariato avvalendosi di strumenti di informazione anche telematici.

Art. 6.

Attività di promozione della conferenza regionale sul volontariato

1. L'Osservatorio sentita la Commissione consultiva propone alla Giunta regionale l'organizzazione della conferenza triennale del volontariato individuando le problematiche di maggior rilievo ed attualità la cui soluzione comporti un razionale sviluppo delle attività di volontariato.

Art. 7.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, con cadenza mensile ed ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

3. Qualora la specificità dell'argomento oggetto di discussione lo consenta, la riunione plenaria dell'Osservatorio può delegare ad un gruppo ristretto l'esame di specifici argomenti: in tal caso si applicano, ai fini della approvazione delle deliberazioni, gli stessi criteri individuati per le riunioni plenarie.

Art. 8.

Unità operativa di supporto dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio si avvale di una specifica unità operativa individuata nell'ambito del servizio Affari istituzionali e legislativi, Ufficio rapporti enti locali e subregionali, persone giuridiche, polizia locale urbana e rurale, quale centro di documentazione e di supporto. Essa tiene i rapporti con i servizi regionali e con la Commissione consultiva di cui all'art. 9.

TITOLO II

COMMISSIONE CONSULTIVA DEL VOLONTARIATO

Art. 9.

Composizione della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva del volontariato dura in carica tre anni ed è composta da:

a) un rappresentante rispettivamente per i settori culturale, sportivo-ricreativo, della protezione civile, educativo ed ambientale e delle associazioni raggruppanti il settore «altri» del volontariato;

b) due rappresentanti per il settore della sicurezza sociale;

c) tre rappresentanti per il settore sanitario;

d) due esperti componenti l'Osservatorio in materie giuridico-economiche;

e) due esperti componenti l'Osservatorio in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato.

2. Il Dirigente del servizio programmazione e partecipazioni regionali o un suo delegato ed il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi o un suo delegato partecipano alle riunioni della Commissione consultiva con voto consultivo.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all'art. 8.

4. La Commissione consultiva è presieduta dal Presidente, che è eletto a maggioranza fra i componenti.

Art. 10.

Designazione dei componenti e relativa nomina

1. I rappresentanti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c) sono eletti ove occorra con voto limitato dalle organizzazioni iscritte per ciascun settore del registro regionale.

2. I rappresentanti di cui all'art. 9, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale scegliendo tra i nominativi segnalati dalle associazioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I nominativi dei componenti di cui al primo comma devono pervenire all'Osservatorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione qualora i nominativi acquisiti consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

4. In caso di dimissioni di un componente della Commissione consultiva, il Presidente della Giunta regionale chiede una nuova designazione alle organizzazioni iscritte nello stesso settore, nel termine di trenta giorni.

Art. 11:

Funzionamento della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva del volontariato si riunisce, almeno quattro volte nel corso dell'anno solare, su convocazione del proprio Presidente o di un terzo dei suoi componenti, trasmessa almeno sette giorni prima, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15.

2. I provvedimenti oggetto di esame sono inviati dai vari servizi regionali all'unità operativa di cui all'art. 8 che predispone l'ordine del giorno.

3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti: le deliberazioni della Commissione sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.

TITOLO III

REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 12.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Per l'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato i legali rappresentanti delle organizzazioni operanti nel territorio regionale ed aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 266/1991 e all'art. 3 della legge regionale 15/1992, devono presentare formale istanza al Presidente della Giunta regionale.

2. L'istanza deve indicare espressamente il settore del registro regionale nel quale l'Organizzazione intende essere iscritta in base alla prevalenza della attività svolta e deve essere corredata, in duplice copia, della documentazione espressamente individuata dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1992.

3. Nell'atto costitutivo e nello statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o dell'atto privato autenticato, devono essere esplicitamente previste le caratteristiche peculiari individuate dall'art. 3, comma 3, della legge 266/1991.

Art. 13.

Procedimento istruttorio

1. La domanda di iscrizione al registro o di modifica viene inoltrata all'Osservatorio che comunica agli interessati l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, ed esamina l'esistenza dei requisiti di legge necessari per procedere alla iscrizione medesima.

2. Successivamente, a cura dell'Osservatorio stesso, la documentazione pervenuta dagli interessati viene trasmessa al servizio competente in materia il quale provvede agli eventuali ulteriori atti istruttori ad esso demandati dall'Osservatorio e all'elaborazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

3. Il servizio competente per materia, ricevuto il decreto esecutivo di iscrizione al registro o di modifica, ne trasmette copia all'Osservatorio il quale provvede ad aggiornare il registro regionale.

4. La comunicazione dell'avvenuta iscrizione al registro o di modifica alle organizzazioni interessate, corredata di copia autentica del decreto, viene rilasciata dall'Osservatorio.

Art. 14.

Modalità di aggiornamento e cancellazione dal registro

1. L'aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di competenza del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente previa istruttoria da parte dell'Osservatorio, può essere richiesto dagli interessati in ogni momento e ad esso si applicano in quanto compatibili le procedure dell'art. 13.

2. La cancellazione può avvenire su domanda, in qualsiasi momento, o d'ufficio, qualora siano venuti meno i requisiti di legge. Essa opera dal momento in cui diventa esecutivo il decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione.

Art. 15.

Norma transitoria

1. L'Osservatorio provvede ogni tre anni al censimento delle organizzazioni di volontariato.

2. In sede di prima attuazione del regolamento il Presidente della Giunta regionale provvede alla convocazione della commissione consultiva di cui all'art. 9.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Genova, 14 maggio 1993

FERRERO

93R0800

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1993, n. 29.

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 58 del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

Art.

Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'art. 1 — entro 30 giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante — devono comunicare, alla sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l'igiene pubblica.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale.

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l'impianto.

3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante:

- a) schede A e B, come da modelli allegati;
- b) schema dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
- c) pianta in scala 1:10.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;
- d) pianta in scala 1:2.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico, della posizione del sistema d'antenna, per ciascuna frequenza utilizzata, delle abitazioni, con indicati i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle vicinanze dei sistemi d'antenna, fino ad una distanza di almeno 500 metri da questa.

4. All'istanza è allegata, ove prevista, la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

5. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è espletata dal dipartimento regionale per l'igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio.

Art. 4.

Istruttoria

1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dalla attività prestata dalle sezioni di fisica del presidio multizonale di prevenzione, sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art.

Limiti massimi ammissibili di esposizione

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

Frequenza (f MegaHertz)	Intensità efficaci di campo imperturbato		Densità di potenza dell'onda piana equivalente P_{eq} (W m ²)
	E (V m)	H (A m)	
0,1 - 1	87	0,23 f ^{1/2}	2 f(200) 10
> 1 - 10	87 f ^{1/2}	0,23 f ^{1/2}	
> 10 - 400	27,5	0,073	
> 400 - 2000	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}	
> 2000 - 30.000	61	0,16	

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente R_i relativo all'i-esima sorgente operante a frequenza f_i è definito in funzione della frequenza dalle formule:

$$a) R_i = E_i E_{max} \text{ oppure } R_i = H_i H_{max} \\ \text{per } 100 \text{ kilohertz} \leq f_i < 10 \text{ MegaHertz};$$

$$b) R_i = (E_i E_{max})^2 \text{ oppure } R_i = (H_i H_{max})^2 \\ \text{oppure } R_i = (P_{eq})_i (P_{eq})_{max} \\ \text{per } 10 \text{ MegaHertz} \leq f_i < 300 \text{ Gigahertz};$$

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

$$I = \sum_i R_i \leq 1$$

4. La giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

Art. 6.

Verifiche dei limiti massimi di esposizione

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'art. 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l'igiene pubblica, per il tramite della competente sezione di fisica del presidio multinazionale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'art. 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato, dal presidente della giunta regionale, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il presidente della giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.

4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento regionale per l'igiene pubblica ed al titolare dell'impianto.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro sei mesi dalla suddetta data, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5.

Art. 8.

Sanzioni

1. L'installazione o la modifica degli impianti previsti dall'art. 3 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della giunta regionale, che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

3. Il presidente della giunta regionale ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante la demolizione o la riduzione a conformità, delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

Art. 9.

Norma finale

1. La giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multinazionale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti da radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonché di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multinazionali di prevenzione, in un unico osservatorio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 luglio 1993

PUPILLO

(Omissis).

93R0841

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1993, n.30.

Modifica del comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 41 del 14 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma due dell'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma uno, lettera f), gli appostamenti fissi non possono essere collocati a meno di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni od a posto di lavoro quelli a carattere rurale di supporto all'attività venatoria o destinati alla sosta, al riposo del cacciatore ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 12 ottobre 1993

GHILARDOTTI

93R0997

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 22.

Modifica ed integrazione del regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 10 agosto 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3116 del 1° giugno 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

All'art. 14 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 16 aprile 1986, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

«(3) Nel caso di impianto di vigneti non vengono applicati gli importi minimi di cui al comma 1.»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1993, registro n. 17, foglio n. 80 - POLITO.

93R0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 23.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, concernente le disposizioni sull'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 10 agosto 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3382 del 14 giugno 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 1 del regolamento di esecuzione vengono aggiunti i seguenti commi:

«6. Per esercizi esistenti prima del 22 aprile 1970 (giorno dell'entrata in vigore della legge provinciale del 26 marzo 1970, n. 6) che non hanno usufruito della possibilità di ampliamento quantitativo e o qualitativo, prevista ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale fino all'entrata in vigore della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, e che nell'anno 1988 non esercitavano alcuna, rispettivamente una limitata attività alberghiera, il numero dei letti esistenti viene calcolato come segue: le superfici lorde delle sole parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi i corridoi, i giroscali e i vani servizi, vengono divise per 12. Il medesimo conteggio per il numero dei letti trova applicazione, nel caso in cui una casa per ferie o albergo per la gioventù; ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 58, riguardante le norme in materia di esercizi pubblici, venga trasformato in un esercizio ai sensi dell'art. 5 della medesima legge».

«7. Per gli esercizi, per i quali in data 1° gennaio 1988 per l'esecuzione di lavori di costruzione non è stato indicato nessun numero dei letti o i quali in esecuzione di lavori di costruzione regolamente autorizzati hanno aumentato il numero dei letti, il numero dei letti viene determinato in base alle stanze indicate nel progetto, calcolando le stanze con meno di 12 m² quale stanza ad un letto e stanze con più di 12² quale stanza a 2 letti».

Art. 2.

1. L'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione è così sostituito: «3. Per i locali destinati alla ristorazione, alla preparazione e al deposito di cibi e bevande possono essere realizzati 8 m² di superfici lorde di piano per ogni posto letto per ospite».

Art. 3.

1. All'art. 6 del regolamento di esecuzione è aggiunto il seguente periodo:

«In ogni caso può essere conservata l'altezza dell'edificio esistente».

Art. 4.

All'art. 7 del regolamento di esecuzione viene aggiunto il seguente comma:

«3. Per gli esercizi, i cui edifici sono siti nella zona residenziale e la cui area di pertinenza si estende ad una adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza anche in deroga alla zonizzazione».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993, registro n. 17, foglio n. 56 - POLITO.

93R0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1993, n. 25.

Regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 20 luglio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 11 e 27 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3866 del 5 luglio 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione dei compiti degli uffici

1. La denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Per le ripartizioni della formazione professionale tedesca e ladina nonché della formazione professionale italiana la denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con un successivo regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore del riordino

1. Il riordino degli uffici di cui all'allegato 1 del presente decreto entra in vigore con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

2. Per gli uffici delle ripartizioni indendenza scolastica italiana artigianato e turismo (nn. 17, 35 e 37) il riordino entra in vigore con decorrenza dal 1° settembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993, registro n. 16, foglio n. 198 - RÜSSLER.

Omissis

93R0715

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.030
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 6 0 9 4 *

L. 5.200